

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	8
DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	14
DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 1.190, 4.179 e 18.30 delle relatrici e relativi subemendamenti</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	49

SEDE REFERENTE:

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione accantonate, non accolte o respinte</i>)	77

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 febbraio 2022. — Presidenza del presidente della V Commissione Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 10.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovi-

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, comunica che l'onorevole Plangger sottoscrive l'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 11.013; gli onorevoli Marco Di Maio e Colaninno sotto-

scrivono l'articolo aggiuntivo Ferraresi 13.026; l'onorevole D'Ettore sottoscrive gli emendamenti Siracusano 14.56 e Bazoli 8.11; l'onorevole Vanessa Cattoi sottoscrive l'emendamento Plangger 10.28; gli onorevoli Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Dall'Osso, Sandra Savino sottoscrivono l'emendamento Cillis 18.17; l'onorevole Villani sottoscrive l'emendamento Nappi 4.104; l'onorevole Maria Tripodi sottoscrive l'emendamento Rizzo 1.119; l'onorevole Mollicone sottoscrive l'emendamento Prisco 1.123; l'onorevole D'Attis sottoscrive l'emendamento Sensi 14.7; l'onorevole Bucalo sottoscrive l'articolo aggiuntivo Tasso 5.01; l'onorevole Villani sottoscrive le proposte emendative Gallo 1.99, Del Sesto 1.121, Buompane 3.290 e 3.288, Casa 5.35, Tasso 5.01, Melicchio 6.28, Cassese 11.58 e 21.18 e Cillis 18.17; l'onorevole Mollicone sottoscrive tutte le proposte emendative presentate dal gruppo Fratelli d'Italia nonché l'emendamento Adelizzi 7.13; l'onorevole Marco Di Maio sottoscrive l'emendamento Davide Crippa 11.66; l'onorevole Cannizzaro sottoscrive l'emendamento Siracusano 14.56; l'onorevole Perego di Cremona sottoscrive gli emendamenti Rizzo 1.119 e Maria Tripodi 4.166; gli onorevoli Alaimo e Giarrizzo sottoscrivono l'emendamento Bartolozzi 3.2. Comunica altresì che le proposte emendative Costa 1.105 e Sarro 1.163 sono state ritirate dai presentatori.

Avverte, quindi, che le Commissioni I e V riprenderanno oggi i propri lavori dall'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 12 a 15 del provvedimento. Invita, pertanto, le relatrici e il Governo ad esprimere il parere sulle citate proposte emendative.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per la V Commissione, Torto, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime parere contrario sull'emendamento Frassini 12.13, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Ianaro 12.20, nonché sugli identici emendamenti Zardini 12.6, Lorenzin 12.14, Bitonci 12.10, Mazzetti 12.29, Fiorini 12.2 e Moretto 12.4. Esprime parere contrario su-

gli emendamenti Palmisano 12.17 e Masi 12.21, propone di accantonare gli emendamenti Pella 12.28 e Rampelli 12.8, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento D'Ippolito 12.18, propone di accantonare l'emendamento Faro 12.22 e l'articolo aggiuntivo Fiorini 12.01, limitatamente alla sua parte ammissibile, mentre esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Moschioni 12.02 e Zucconi 12.08. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Lucchini 12.03 e Zucconi 12.010, propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Bitonci 12.04, Zucconi 12.07 e Schullian 12.013, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Gusmeroli 12.05, limitatamente alla sua parte ammissibile, e Zucconi 12.06. Propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Schullian 12.017 e Zucconi 12.011, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Viviani 12.021, limitatamente alla sua parte ammissibile, e Barelli 12.022. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo D'Attis 12.023 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Della Frera 12.024.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 13, propone di accantonare gli emendamenti Rotta 13.4, Iezzi 13.14 e Ubaldo Pagano 13.5, esprime parere contrario sull'emendamento Varchi 13.20, propone di accantonare gli identici emendamenti Topo 13.2 e Pentangelo 13.24, esprime parere contrario sull'emendamento Varrica 13.13, propone di accantonare gli emendamenti Foscolo 13.19 e Federico 13.8, nonché gli articoli aggiuntivi De Filippo 13.04 e Pezzopane 13.010. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Morani 13.011 e Trancassini 13.013, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Trancassini 13.014 e Gubitosa 13.028, propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Terzoni 13.029 e Patassini 13.032, nonché gli articoli aggiuntivi Ferraresi 13.026, Trancassini 13.022 e 13.023, Colaninno 13.07 e Deiana 13.024, mentre esprime parere con-

trario sull'articolo aggiuntivo Maraia 13.027, limitatamente alla sua parte ammissibile.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 14, esprime parere contrario sull'emendamento Raduzzi 14.3, propone di accantonare gli emendamenti Durigon 14.12, Siracusano 14.56, Spadafora 14.36, Librandi 14.4, gli identici Currò 14.37 e Colletti 14.40, Pella 14.54, Trano 14.16 e Lattanzio 14.9, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Noja 14.5 e Lupi 14.46. Propone di accantonare gli emendamenti Sensi 14.7, Trancassini 14.45, Belotti 14.24 e Maccanti 14.42, esprime parere contrario sull'emendamento Mariani 14.25, propone di accantonare gli identici emendamenti Mollicone 14.30, Magi 14.34 e Fornaro 14.22, gli identici articoli aggiuntivi Capitano 14.011, Carabetta 14.035 e Bruno Bossio 14.05, nonché gli identici articoli aggiuntivi Bitonci 14.017 e Pella 14.041. Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zucconi 14.026, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Scagliusi 14.030.

Passando, infine, alle proposte emendative riferite all'articolo 15, propone di accantonare l'emendamento Pella 15.1, nonché gli articoli aggiuntivi Sensi 15.01 e Gadda 15.02.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali vi sia un'indicazione in tal senso da parte delle relatrici.

Marco DI MAIO (IV), intervenendo sull'emendamento Noja 14.5, di cui è cofirmatario, e sul quale la relatrice e il Governo hanno testé espresso un parere contrario, segnala che, secondo quanto da lui appreso per le vie brevi, sulla predetta proposta emendativa sarebbero in realtà in corso interlocuzioni con i competenti uffici in vista di una possibile riformulazione del testo.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'eventuale modifica del parere contrario in

precedenza espresso dalle relatrici e dal Governo sull'emendamento Noja 14.5, cui ha accennato il deputato Marco Di Maio, potrà essere oggetto di discussione solo al momento in cui le Commissioni giungeranno all'esame della citata proposta emendativa.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritira l'emendamento Frassini 12.13, di cui è cofirmataria.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Ianaro 12.20 e Bitonci 12.10 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zardini 12.6, Lorenzin 12.14, Mazzetti 12.29, Fiorini 12.2 e Moretto 12.4.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Palmisano 12.17 e Masi 12.21 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Ippolito 12.18.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Moschini 12.02 è stato ritirato dai presentatori.

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Zucconi 12.08, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a prorogare i trattamenti di integrazione salariale, con particolare riferimento a settori del mondo produttivo, come quello del turismo, che sono stati particolarmente colpiti, non soltanto dalla pandemia, ma anche dalle misure eccessivamente restrittive adottate dal Governo, che rischiano di isolare il nostro Paese dal resto del mondo.

Ylenja LUCASELLI (FDI) rileva come l'articolo aggiuntivo 12.08 riguardi il tema, importantissimo, della tutela del lavoro rispetto alle conseguenze non soltanto della pandemia ma anche delle decisioni restrittive assunte dal Governo, alle quali si aggiunge la congiuntura economica sfavorevole. La proposta emendativa in esame è

volta a prorogare la cosiddetta «cassa Covid» fino al 31 marzo 2022, selezionando in maniera oculata i settori maggiormente colpiti. Sottolinea come i costi di tale misura possano essere coperti facendo ricorso a risorse non interamente utilizzate, quali, ad esempio, quelle previste per il settore alberghiero dal cosiddetto «decreto cura Italia».

Ritiene quindi la proposta emendativa in esame meritevole di attenzione, in considerazione del fatto che non stiamo ancora assistendo alla ripresa del settore turistico.

Augusta MONTARULI (FDI) rileva come il Governo abbia posto nella giornata di ieri la questione di fiducia sul provvedimento che proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, ma sottolinea come il Governo abbia già chiarito che dopo tale data continueranno ad avere comunque efficacia i provvedimenti restrittivi mentre, nel contempo, non sarà prorogata l'efficacia delle misure a sostegno di coloro che hanno sofferto le conseguenze economiche della pandemia. Rileva come ciò denoti la mancanza di attenzione del Governo nei confronti dei lavoratori e come sia incomprensibile e contraddittorio prorogare, dopo la cessazione dello stato di emergenza, le misure restrittive ma non anche le misure di sostegno.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zucconi 12.08.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Lucchini 12.03 è stato ritirato dai presentatori.

Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Zucconi 12.010, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a venire incontro alle esigenze del settore termale, che ha subito conseguenze devastanti a causa della pandemia e delle misure adottate dal Governo nonché di un atteggiamento eccessivamente allarmistico circa la pericolosità della frequentazione delle strutture termali. Chiede pertanto l'accantonamento della proposta emendativa

in esame ai fini di un ulteriore approfondimento.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zucconi 12.010.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 12.05 è stato ritirato dai presentatori.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Zucconi 12.06, di cui è cofirmataria, rileva come esso sia volto a venire incontro alle esigenze del settore del turismo, proponendo l'attenuazione degli effetti derivanti dalle misure di distanziamento per quanto concerne la capienza dei locali delle strutture ricettive e di ristorazione. Sottolinea come la proposta emendativa sia, in particolare, volta a prorogare al 31 dicembre 2022 la vigenza delle misure di semplificazione. Osserva come in Italia si continui a chiudere mentre nel resto del mondo si riapre e si riprende a vivere e stigmatizza quello che ritiene un atteggiamento vessatorio nei confronti delle attività produttive non giustificato da alcuna ragione sanitaria.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zucconi 12.06.

Flavio DI MURO (LEGA) dichiara di ritirare l'articolo aggiuntivo Viviani 12.021, di cui è cofirmatario, sottolineando come esso riguardi il tema, evidentemente non condiviso dalle altre forze politiche, non essendo state presentate proposte emendative analoghe, del canone di concessione demaniale per le attività di pesca e acquacoltura.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i deputati Trancassini e Trano fanno proprio l'articolo aggiuntivo Viviani 12.021, testé ritirato dai presentatori, limitatamente alla parte ammissibile.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Viviani 12.021, fatto proprio dai deputati Trancassini e Trano, limitatamente alla parte ammissibile.

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Barelli 12.022.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Barelli 12.022 e Della Frera 12.024.

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando l'emendamento Varchi 13.20, di cui è cofirmataria, rileva come esso sia volto a prorogare i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari in favore dei residenti delle provincie di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa, al fine di assicurare un sostegno, attraverso misure economiche compensative, alla popolazione di territori che versano in una condizione di difficoltà.

Le Commissioni respingono l'emendamento Varchi 13.20.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Varrica 13.13 è stato ritirato dal presentatore.

Paolo TRANCASSINI (FDI) rileva come gli articoli aggiuntivi Morani 13.011, Trancassini 13.013 e 13.014 e Gubitosa 13.028, sui quali è stato formulato un invito al ritiro o un parere contrario, vertano sulla stessa materia degli identici articoli aggiuntivi Terzoni 13.029 e Patassini 13.032, di cui è stato disposto l'accantonamento: chiede pertanto l'accantonamento anche delle citate proposte emendative su cui è stato formulato un invito al ritiro o un parere contrario.

Fabio MELILLI, *presidente*, concordi le relatrici e il Governo, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Morani 13.011, Trancassini 13.013 e 13.014 e Gubitosa 13.028.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Maraia 13.027, limitatamente alla parte ammissibile, e l'emendamento Raduzzi 14.3.

Marco DI MAIO (IV), intervenendo sull'emendamento Noja 14.5, riguardante la proroga dei versamenti IMU sugli immobili

inagibili non per volontà dei proprietari, sottolinea come esso affronti un tema di interesse comune, sul quale sono in corso approfondimenti da parte di tutti i gruppi. Ribadisce pertanto la richiesta di accantonamento dell'emendamento in esame già formulata in precedenza.

Fabio MELILLI, *presidente*, concordi le relatrici e il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Noja 14.5.

Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC), intervenendo sull'emendamento Lupi 14.46, chiede che il Governo fornisca la quantificazione degli oneri che deriverebbero dalla proroga della tassa di registro in cifra fissa sugli acquisti di interi edifici obsoleti e degradati da parte degli operatori di settore, al fine della loro riqualificazione. Nell'osservare che si tratta di una misura volta a promuovere la ristrutturazione e la riqualificazione urbana, evitando l'ulteriore consumo di suolo, ricorda che il suo gruppo non ha presentato emendamenti « a pioggia » su ogni argomento, bensì emendamenti mirati su specifici interventi di interesse generale. Dichiara pertanto di non comprendere il motivo per il quale non si proceda alla proroga di una misura in atto che ha dato buoni risultati negli anni recenti.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE chiarisce che l'onere derivante dall'emendamento in esame è quantificabile in 40 milioni di euro annui.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lupi 14.46 e osserva che la quantificazione di 40 milioni di euro annui, indicata dalla Sottosegretaria, appare riferibile a un complesso di interventi riguardanti il recupero degli edifici degradati, inclusa la proroga dei bandi dei comuni per il recupero delle periferie che costituisce un intervento già coperto. La proroga oggetto dell'emendamento costituisce un mero meccanismo tecnico indispensabile al completamento di molti programmi già approvati entro il 31 dicembre 2021, che includono opere da

completare successivamente a tale data. Ritiene pertanto che il parere contrario fornito dagli uffici del Governo sull'emendamento in esame sia frutto di un'insufficiente conoscenza del contesto nel quale interviene la norma. La mancata proroga della misura in esame non consentirebbe infatti di procedere all'effettiva assegnazione di immobili che sono già stati oggetto di riqualificazione, talora acquisiti al patrimonio degli enti locali e suscettibili di assegnazione con abbattimento del 30 per cento in favore dei soggetti che occupavano l'immobile prima dell'intervento di riqualificazione. Si tratta, pertanto, di una disposizione che va esaminata in una logica di contesto, nell'ambito di una pluralità di interventi volti non solo alla riqualificazione immobiliare ma anche a favorire soluzioni abitative in contesti di disagio sociale. Cita ad esempio gli alloggi sociali dismessi in favore di società di gestione al fine di favorire – in base a una norma del 2017, prorogata nel 2019 – la successiva assegnazione ai soggetti locatari, ma anche agli occupanti a titolo abusivo, con abbattimento del 30 per cento. In caso di immobili ritenuti non totalmente agibili, tale assegnazione non può essere effettuata.

Nel ringraziare la Sottosegretaria per la sua costante attenzione a questi temi, ribadisce che l'emendamento in esame non è frutto di interessi lobbistici, bensì un intervento necessario al fine di favorire l'effettiva attuazione di politiche di carattere sociale già in essere.

Emanuele PRISCO (FDI), nel sottoscrivere a sua volta l'emendamento Lupi 14.46, condividendo l'esigenza del suo accantonamento, osserva che esso affronta un tema collaterale a quello della riqualificazione urbana per il quale sono stati stanziati fondi pubblici anche nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PinQua), fondi che rischiano di restare inutilizzati per problemi burocratici. Osserva inoltre che l'onere ascrivibile all'emendamento in esame risulterebbe comunque modesto e, data l'importanza della sua finalità, non dovrebbe risultare difficile per il Governo reperire i relativi fondi.

Fabio MELILLI, *presidente*, concordi le relatrici e il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Lupi 14.46. Avverte quindi che l'emendamento Mariani 14.25 è stato ritirato dai suoi presentatori.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Zucconi 14.026, ricorda che esso fa parte del pacchetto degli emendamenti super-segnalati dal suo gruppo, in quanto esso affronta una questione contingente di grande rilevanza. L'emendamento non vuole infatti derogare alla normativa comunitaria in tema di liberalizzazioni, ma intende tenere conto delle specifiche esigenze temporanee derivanti dall'attuale contesto di crisi sul mercato energetico, da cui potrebbe scaturire il rischio di un *lock down* energetico.

Pur non contestando il principio secondo il quale le concessioni idroelettriche dovrebbero essere aggiudicate mediante una procedura competitiva europea, l'emendamento prevede la proroga di un anno delle concessioni in essere, in modo da disporre di un lasso di tempo durante il quale affrontare anche in sede europea il tema degli aiuti di Stato nell'attuale contesto di rapida crescita dei costi energetici. Apparirebbe infatti razionale ripartire temporaneamente tra le imprese utilizzatrici, lo Stato e l'Enel, in qualità di monopolista, gli incrementi dei costi di approvvigionamento energetico per il periodo necessario a superare l'attuale fase contingente e il connesso rischio di sistema. Invita in proposito il Governo, e in particolare il Ministro Cingolani, a riflettere sul ruolo strategico, anche ai fini dell'autonomia energetica nazionale, che riveste il settore delle concessioni idroelettriche, il cui quadro regolatorio, che pure ha subito diversi mutamenti normativi nell'arco degli ultimi vent'anni, presenta eccessivi profili di incertezza, con conseguenze negative sugli investimenti necessari all'ammodernamento degli impianti e al mantenimento di elevati standard di sicurezza delle infrastrutture.

Ribadisce infine l'esigenza di sostenere in particolare le imprese energivore, che, data l'incidenza, per loro insostenibile, degli attuali costi di approvvigionamento energetico, rischiano di chiudere. Chiede per-

tanto con forza l'accantonamento dell'emendamento in esame per il quale il suo gruppo si dichiara disponibile a considerare eventuali riformulazioni.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE ricorda che il Governo ha ben presente la questione oggetto della proposta emendativa, che è infatti affrontata nell'articolo 5 del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, attualmente all'esame del Senato (A.S. 2469). Invita pertanto i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Zucconi 14.026.

Emanuele PRISCO (FDI) chiede che l'articolo aggiuntivo 14.026 sia accantonato per il tempo necessario a consultare gli altri firmatari in merito alla loro disponibilità al ritiro della proposta emendativa e alla sua trasformazione in ordine del giorno.

Fabio MELILLI, *presidente*, concordi le relatrici e il Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Zucconi 14.026.

Dispone altresì l'immediata convocazione di una riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, al fine di decidere sulle modalità di prosecuzione dei lavori, rinviando quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.40, dalle 23.45 alle 23.55 e dalle 1.50 alle 2 del 17 febbraio 2022.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 febbraio 2022. — Presidenza del presidente della V Commissione Fabio MELILLI, indi del presidente della I Commissione, Giuseppe BRESCIA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore, la

sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Deborah Bergamini, e la viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 20.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Fabio MELILLI, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che la previsione di cui agli identici emendamenti Pentangelo 10.127 e Gemmato 10.108, approvati nella seduta di ieri, concernente la proroga, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, del termine di cui all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, relativo al divieto di applicazione di decurtazioni dei corrispettivi per i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, risulta già compresa nel testo del decreto-legge n. 221 del 2021 (all'allegato A, n. 6-bis), come modificato dal Senato, e in corso di discussione in Assemblea: pertanto occorre annullare la predetta votazione ed espungere tale disposizione dal testo A.

Avverte inoltre che: l'emendamento Lupi 3.370 è assorbito dalla lettera b) degli articoli aggiuntivi 3.09 ed identici, approvati nella seduta di ieri, in quanto identico a tale lettera; l'emendamento Trano 14.16 è assorbito, in quanto identico nel contenuto

sostanziale, dall'articolo aggiuntivo Albano 3.058, approvato nella seduta di ieri.

Avverte che sono stati ritirati tutti i subemendamenti presentati dal gruppo del Partito Democratico agli emendamenti 1.190, 4.179 e 18.30 delle relatrici (*vedi allegato 1*).

Riguardo ai restanti subemendamenti presentati, ossia i subemendamenti Molinari 0.1.190.1, Gagliardi 0.1.190.37 e 0.1.190.38, D'Ettore 0.1.190.39, Paolo Russo 0.4.179.1, D'Ettore 0.18.30.19 (*vedi allegato 1*), sono da ritenersi inammissibili, in quanto privi di ogni connessione testuale con gli emendamenti cui fanno formalmente riferimento, né dotati di consequenzialità diretta con i medesimi emendamenti, e non possano dunque considerarsi subemendamenti, ma piuttosto nuovi emendamenti presentati fuori termine.

In particolare:

il subemendamento Molinari 0.1.190.1, il quale interviene sulla disciplina del Testo unico degli enti locali relativa ai casi in cui si prevede la prosecuzione della procedura del dissesto degli enti locali, con riferimento alle passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili;

il subemendamento Gagliardi 0.1.190.37, il quale interviene sulla disposizione dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 160 del 2019, relativamente alla possibilità di variazione dei bilanci degli enti locali per la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

il subemendamento Gagliardi 0.1.190.38, il quale prevede la sospensione, a decorrere dal 2022, dell'incremento del 5 per cento annuo della quota perequativa del fondo di solidarietà comunale, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2021;

il subemendamento D'Ettore 0.1.190.39, il quale interviene sulla disciplina del buono viaggio di cui all'articolo 200-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, modificandone l'ambito soggettivo e temporale di applicazione;

il subemendamento Paolo Russo 0.4.179.1, il quale prevede che i rettori i

quali hanno espletato il loro mandato durante l'emergenza epidemiologica possano, al termine del mandato, riproporre la loro candidatura per un ulteriore biennio non rinnovabile;

il subemendamento D'Ettore 0.18.30.19, il quale proroga al 1° gennaio 2021 la data a partire dalla quale l'inservanza dell'obbligo di pubblicare su internet, ovvero nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, erogati da pubbliche amministrazioni, percepiti da associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti, ONLUS, fondazioni, cooperative sociali, soggetti imprenditoriali, comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Ricorda, infatti che: l'emendamento 1.190 riguarda la possibilità, per i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, di procedere ad assunzioni; l'emendamento 4.179 proroga al 30 giugno 2022 la durata in carica dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso; l'emendamento 18.30 estende per tutta la durata del periodo di emergenza la possibilità di rinviare l'esecuzione di controlli nei confronti di aziende agricole che ricevono aiuti, benefici e contributi finanziari pubblici.

Come previsto, nella seduta odierna le votazioni riprenderanno sulle proposte emendative accantonate.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice per la I Commissione*, pone a disposizione delle Commissioni un fascicolo recante le proposte emendative accantonate su cui le relatrici esprimono parere favorevole, nonché quelle su cui le stesse esprimono parere favorevole a condizione che siano riformulate.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel ricordare che nell'odierna seduta antimeridiana era stato chiesto che le riformulazioni delle proposte emendative fossero messe a disposizione in tempo utile per poter essere esaminate dai gruppi, rileva che, invece, vengono distribuite soltanto in questo momento, all'inizio della seduta. Chiede pertanto di sospendere la seduta per consentirne l'esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta e avverte che il seguito della seduta avrà luogo presso la Nuova Aula dei gruppi parlamentari.

La seduta, sospesa alle 20.50, riprende alle 21.25.

Simona BORDONALI, *relatrice per la I Commissione*, anche a nome della relatrice Torto, esprime parere favorevole sugli emendamenti Mura 1.101 e Cannizzaro 1.164, purché siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), sugli emendamenti Gallo 1.99 e Casciello 5.47, purché siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), sull'emendamento Burratti 1.59, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), sugli identici emendamenti Pella 1.186 e Fassina 1.187, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), sugli identici emendamenti Pella 1.154 e Ceccanti 1.26, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), sull'emendamento Prisco 1.123, sull'emendamento Prestigiacomio 1.159, limitatamente alla parte ammissibile, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), sull'emendamento Piccoli Nardelli 1.42, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e sugli identici articoli aggiuntivi Iezzi 1.03, Pezzopane 1.07, Pella 1.026 e Ruffino 1.37, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Emanuele PRISCO (FDI), nel ricordare alla presidenza che, quando si è iniziato ad esaminare le proposte emendative, il gruppo di Fratelli d'Italia aveva chiesto espressamente di procedere con le votazioni solo nel momento in cui sarebbero stati disponibili i pareri del Governo e delle relatrici su tutte le proposte emendative segnalate, suppone che, arrivati a questo punto, il Governo e le relatrici non intendano esprimere il proprio parere sulle proposte emendative ancora accantonate. Crede che una tale circostanza sia inaccettabile. Chiede, pertanto, che le relatrici e il Governo procedano ad esprimere il proprio parere su tutte le proposte emendative accantonate riferite all'articolo 1.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Prisco, fa presente che anche la presidenza avrebbe auspicato che, a questo punto dell'esame del provvedimento, le relatrici e il Governo fossero stati in grado di esprimere il proprio parere su tutte le proposte emendative ancora accantonate. Ritiene, tuttavia, che per economicità dei lavori, convenga porre in votazione le proposte emendative su cui le relatrici e il Governo sono in grado di esprimere il proprio parere. Al riguardo, assicura che a breve verranno depositate ulteriori proposte di riformulazione riferite a emendamenti ancora accantonati.

Emanuele PRISCO (FDI), preso atto della replica della presidenza, chiede alla stessa di assicurare che tutte le proposte emendative ancora accantonate verranno esaminate.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Prisco, evidenzia che la sua richiesta potrà essere accolta nei limiti del tempo disponibile all'esame del provvedimento. Ciò al fine di consentire alle Commissioni di deliberare il conferimento del mandato alle relatrici a riferire all'Assemblea compatibilmente con la tempistica prevista per l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto sugli emenda-

menti Mura 1.101 e Cannizzaro 1.64 come riformulati in identico testo, chiede un chiarimento in merito a come la riformulazione proposta possa includere anche il contenuto dell'emendamento Cannizzaro 1.64, che, a suo avviso, non appare simile all'emendamento Mura 1.101.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, replicando all'onorevole Prisco, evidenzia che gli emendamenti Mura 1.101 e Cannizzaro 1.64 hanno lo stesso oggetto, ovvero il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, e che la riformulazione interviene solo per allineare il termine proposto dai due emendamenti in esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione in un identico testo degli emendamenti Mura 1.101 e Cannizzaro 1.64.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Mura 1.101 e Cannizzaro 1.164, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione in un identico testo degli emendamenti Gallo 1.99 e Casciello 5.47. Avverte, altresì, che l'emendamento Gallo 1.99 è stato sottoscritto da tutti i deputati della I e della V Commissione del Movimento 5 Stelle, nonché dai deputati Bucalo e Mollicone.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Gallo 1.99 e Casciello 5.47, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che il presentatore ha accettato la riformulazione dell'emendamento Buratti 1.59.

Le Commissioni approvano l'emendamento Buratti 1.59, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformula-

zione degli identici emendamenti Pella 1.186 e Fassina 1.187.

Emanuele PRISCO (FDI) stigmatizza la prassi con cui solitamente le riformulazioni proposte dal Governo e dai relatori diventano il mezzo dell'Esecutivo per inserire a proprio piacimento disposizioni nuove nei provvedimenti in esame.

Raffaele TRANO (MISTO-A) chiede al Governo e alle relatrici di chiarire i contenuti della riformulazione proposta, in particolare con riferimento ai principi contabili internazionali.

Stefano FASSINA (LEU), in qualità di presentatore dell'emendamento 1.187, assicura che la riformulazione proposta dal Governo e dalle relatrici nella sostanza non si discosta dal testo originario della proposta emendativa.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Pella 1.186 e Fassina 1.187, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione degli identici emendamenti Pella 1.154 e Ceccanti 1.26.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Pella 1.154 e Ceccanti 1.26, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Federico MOLLICONE (FDI), Lucia ALBANO (FDI) e Carmela BUCALO (FDI) sottoscrivono l'emendamento Prisco 1.123.

Le Commissioni approvano l'emendamento Prisco 1.123 (*vedi allegato 2*).

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua firma 1.159, sul quale le relatrici e il Governo hanno espresso un parere favorevole subordinatamente all'accettazione di una sua riformulazione, dal momento che quest'ultima non presenta più la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, vice-

versa contenuta nel capoverso comma 25-*bis* del testo originario, evidenziando come tale proroga attenga peraltro a misure di carattere ordinamentale che non necessitano, come tali, di apposita copertura finanziaria.

Fabio MELILLI, *presidente*, acquisito al riguardo l'avviso conforme delle relatrici e del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Prestigiaco 1.159, nel testo riformulato, onde consentire ulteriori approfondimenti. Prende inoltre atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Piccoli Nardelli 1.42.

Federico MOLLICONE (FDI) sottoscrive l'emendamento Piccoli Nardelli 1.42, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Piccoli Nardelli 1.42, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Iezzi 1.013, Pezzopane 1.07, Pella 1.026 e Ruffino 1.037.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Iezzi 1.013, Pezzopane 1.07, Pella 1.026 e Ruffino 1.037, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, Bordonali, esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pagani 2.03, sugli identici emendamenti Dal Moro 3.165, Nevi 3.426 e Bellucci 3.237, sugli identici emendamenti Emanuela Rossini 3.102, Ciaburro 3.349, Comaroli 3.58, Pella 3.405 e Vanessa Cattoi 3.181, nonché sugli identici emendamenti Squeri 3.420, Patassini 3.177 e Moretto 3.73. Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo De Carlo 3.093, sugli identici articoli aggiuntivi De Toma 3.064 e Corda 3.51, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Frassini 3.034, Del Barba 3.013, Trancassini 3.071 e Pella 3.0125, a condi-

zione che siano tutti riformulati in un medesimo testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pella 3.0139, nonché sull'emendamento Marco Di Maio 5.10 e sull'articolo aggiuntivo Tasso 5.01.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con i pareri espressi dalla relatrice.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Pagani 2.03 (*vedi allegato 2*), gli identici emendamenti Dal Moro 3.165, Nevi 3.426, Bellucci 3.237 e Marco Di Maio 5.10 (*vedi allegato 2*), gli identici emendamenti Emanuela Rossini 3.102, Ciaburro 3.349, Comaroli 3.58, Pella 3.405 e Vanessa Cattoi 3.181 (*vedi allegato 2*), nonché gli identici emendamenti Squeri 3.420, Patassini 3.177 e Moretto 3.73 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione, in un medesimo testo, degli articoli aggiuntivi De Carlo 3.093, De Toma 3.064, Corda 3.51, Frassini 3.034, Del Barba 3.013, Trancassini 3.071 e Pella 3.0125.

Vittoria BALDINO (M5S) sottoscrive, a nome dei componenti delle Commissioni I e V appartenenti al gruppo del MoVimento 5 Stelle, l'articolo aggiuntivo De Carlo 3.093, nel testo riformulato.

Lucia ALBANO (FDI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo De Toma 3.064, nel testo riformulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi De Carlo 3.093, De Toma 3.064, Corda 3.51, Frassini 3.034, Del Barba 3.013, Trancassini 3.071 e Pella 3.0125, come riformulati in un medesimo testo (*vedi allegato 2*), nonché l'articolo aggiuntivo Pella 3.0139 (*vedi allegato 2*).

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede deluci-

dazioni in merito alla sorte delle proposte emendative che allo stato, alla luce dei pareri espressi dalle relatrici e dal Governo in riferimento agli articoli da 1 a 5, risultano tuttora accantonate, sottolineando come talune di esse siano presentate proprio dal gruppo di Fratelli d'Italia ed evidenziando come, rispetto alle medesime, l'impressione è che difficilmente si possa pervenire all'espressione di un orientamento favorevole.

Fabio MELILLI, *presidente*, assicura che, come in precedenza chiarito anche al collega Prisco, le proposte emendative tuttora accantonate risultano tali in quanto su di esse sono in corso approfondimenti da parte delle relatrici e del Governo al fine di verificare la possibilità di pervenire sulle stesse a proposte di riformulazione, cui subordinare il parere favorevole. Ribadisce inoltre che, compatibilmente con i tempi programmati per la deliberazione del conferimento del mandato alle relatrici a riferire in Assemblea, tutte le proposte emendative accantonate costituiranno comunque oggetto di discussione.

Paolo TRANCASSINI (FDI), alla luce di quanto testé dichiarato dal presidente Melilli, preannunzia pertanto la volontà del gruppo di Fratelli d'Italia di intervenire su tutte le proposte emendative dallo stesso presentate, anche qualora su di esse non dovesse pervenirsi all'espressione di un parere favorevole, eventualmente condizionato all'accoglimento di specifiche riformulazioni.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Tasso 5.01 (*vedi allegato 2*).

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per la V Commissione, Torto, esprime parere favorevole sugli emendamenti Melicchio 6.28 e Adelizzi 7.13, nonché sull'emendamento Grippa 10.77, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Paita 10.38, Maccanti 10.94 e Garioglio 10.18, mentre esprime parere favore-

vole sugli identici emendamenti De Lorenzis 10.84 e Rosso 10.137, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Rosso 10.131, Maccanti 10.103 e Marco Di Maio 10.47, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), esprime parere favorevole sull'emendamento Fragomeli 10.51, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bruno Bossio 10.11 e D'Attis 10.132, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Di Muro 10.022. Esprime inoltre parere favorevole sugli identici emendamenti Cenni 11.9, Viviani 11.67, Gadda 11.20 e Nevi 11.111, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Caretta 11.81, Nevi 11.106, Schullian 11.11, Incerti 11.5 e Donina 11.71, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Incerti 11.8, Nevi 11.109, Caretta 11.84, Golinelli 11.70 e Gadda 11.23, nonché sull'emendamento Rotta 11.40. Esprime, altresì, parere favorevole sugli identici emendamenti Lucchini 11.77, Foti 11.85 e Squeri 11.102, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cassese 11.58 e Squeri 11.101 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Davide Crippa 11.66, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con i pareri espressi dalla relatrice.

Le Commissioni approvano l'emendamento Melicchio 6.28 (*vedi allegato 2*).

Federico MOLLICONE (FDI) sottoscrive l'emendamento Adelizzi 7.13.

Le Commissioni approvano l'emendamento Adelizzi 7.13 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Grippa 10.77

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Grippa 10.77, come riformulato (*vedi allegato 2*), nonché gli identici emendamenti Paita 10.38, Maccanti 10.94 e Gariglio 10.18 (*vedi allegato 2*).

Vittoria BALDINO (M5S) chiede di accantonare l'emendamento De Lorenzis 10.84, nel testo riformulato, al fine di consentire un'ulteriore verifica del suo contenuto.

Fabio MELILLI, *presidente*, acquisito al riguardo l'avviso conforme delle relatrici e del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti De Lorenzis 10.84 e Rosso 10.137, nel testo riformulato. Prende quindi atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione degli identici emendamenti Rosso 10.131, Maccanti 10.103 e Marco Di Maio 10.47.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Rosso 10.131, Maccanti 10.103 e Marco Di Maio 10.47, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori ritirano l'emendamento Fragomeli 10.51, del quale non accettano la riformulazione. Prende altresì atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione degli identici emendamenti Bruno Bossio 10.11 e D'Attis 10.132.

Ubaldo PAGANO (PD) dichiara l'astensione del gruppo del Partito Democratico sugli identici emendamenti Bruno Bossio 10.11 e D'Attis 10.132, come riformulati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Bruno Bossio 10.11 e D'Attis 10.132, come riformulati (*vedi allegato 2*), nonché l'articolo aggiuntivo Di Muro 10.022 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione degli identici emendamenti Cenni 11.9, Viviani 11.67, Gadda 11.20 e Nevi 11.111.

Vittoria BALDINO (M5S) dichiara l'astensione del gruppo del Movimento 5 Stelle sugli identici emendamenti Cenni 11.9, Viviani 11.67, Gadda 11.20 e Nevi 11.111, nel testo riformulato.

Emanuele PRISCO (FDI) sottolinea le palesi divergenze interne alla vasta maggioranza parlamentare, come plasticamente evidenziato dalle dichiarazioni incrociate di astensione, cui si è testé assistito.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Cenni 11.9, Viviani 11.67, Gadda 11.20 e Nevi 11.111, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Caretta 11.81, Nevi 11.106, Schullian 11.11, Incerti 11.5 e Donina 11.71 ne accettano la riformulazione proposta dalle relatrici.

Giuseppe BUOMPANE (M5S) dichiara l'astensione del gruppo Movimento 5 Stelle sugli identici emendamenti Caretta 11.81, Nevi 11.106, Schullian 11.11, Incerti 11.5 e Donina 11.71.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Caretta 11.81, Nevi 11.106, Schullian 11.11, Incerti 11.5 e Donina 11.71, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*), e gli identici emendamenti Incerti 11.8, Nevi 11.109, Caretta 11.84, Golinelli 11.70 e Gadda 11.23 (*vedi allegato 2*).

Vanessa CATTOI (LEGA) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Rotta 11.40.

Le Commissioni approvano l'emendamento Rotta 11.40 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Lucchini 11.77, Foti 11.85 e Squeri 11.102 ne accettano la riformulazione proposta dalle relatrici.

Vittoria BALDINO (M5S) dichiara l'astensione del gruppo MoVimento 5 Stelle sugli identici emendamenti Lucchini 11.77, Foti 11.85 e Squeri 11.102.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Lucchini 11.77, Foti 11.85 e Squeri 11.102, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BUOMPANE (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Cassese 11.58 a nome del gruppo MoVimento 5 Stelle della Commissione Bilancio.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Cassese 11.58 e Squeri 11.101 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Davide Crippa 11.66 ne accettano la riformulazione proposta dalle relatrici.

Le Commissioni approvano l'emendamento Davide Crippa 11.66, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Pella 12.28, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ubaldo Pagano 13.5, Durigon 14.12, Siracusano 14.56, Lattanzio 14.9, Sensi 14.7 e sugli identici emendamenti Mollicone 14.30, Magi 14.34 e Fornaro 14.22. Esprime parere favorevole sull'emendamento Costa 16.26, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Verini 16.13. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cillis 18.17, a condizione che sia riformulato nei termini

riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Raduzzi 22.2 e Billi 22.4.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Pella 12.28 ne accettano la riformulazione proposta dalle relatrici.

Vittoria BALDINO (M5S) dichiara l'astensione del gruppo MoVimento 5 Stelle sull'emendamento Pella 12.28.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) osserva come la riformulazione proposta tenga ferma la proroga della durata delle concessioni e delle locazioni al 31 dicembre 2024 e chiede chiarimenti al riguardo, e in particolare se si ritenga che la crisi derivante dalla pandemia perduri fino a tale data.

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, pur non entrando nel merito delle valutazioni delle relatrici e del Governo, osserva come possano essere necessari tempi lunghi per il superamento della crisi.

Paolo TRANCASSINI (FDI) si associa alle considerazioni del deputato Raduzzi, rilevando come il termine previsto vada addirittura al di là della durata dell'attuale Governo. Osserva come numerosissimi emendamenti volti a far fronte alla situazione di difficoltà delle imprese siano stati cestinati con un parere contrario, nonostante l'ampia pausa nello svolgimento dei lavori, che si sarebbe dovuta utilizzare per compiere gli approfondimenti del caso. Rileva come la maggioranza non abbia raggiunto una sintesi politica, se non al ribasso, neppure al proprio interno, come testimoniato dall'astensione del gruppo MoVimento 5 Stelle su numerose proposte emendative, e stigmatizza nuovamente il fatto che numerosi emendamenti sul tema delle imprese presentati dal gruppo Fratelli

d'Italia non siano stati presi in considerazione.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A) sottolinea come la proposta emendativa in esame preveda la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni e locazioni di beni immobili appartenenti allo Stato, vale a dire alla collettività. Ritiene inaccettabile che beni pubblici siano attribuiti per un lasso di tempo così lungo alla disponibilità dei privati e dichiara pertanto il voto contrario della propria componente sull'emendamento in esame.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pella 12.28, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede l'accantonamento dell'emendamento Ubaldo Pagano 13.5, sul quale è stato espresso parere favorevole, al fine di valutare una riformulazione che faccia riferimento, oltre che ai Giochi del Mediterraneo, anche alle Olimpiadi invernali del 2026.

Ubaldo PAGANO (PD) dichiara di non avere alcuna contrarietà rispetto all'ipotesi di intervenire anche per quanto concerne le Olimpiadi, ma ritiene singolare il fatto che una richiesta di accantonamento possa bloccare l'approvazione di un emendamento sul quale vi è il parere favorevole delle relatrici e del Governo.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A) ritiene che l'emendamento in esame debba essere senz'altro posto in votazione. Dopo aver rilevato come l'emendamento medesimo abbia ad oggetto i Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto, osserva come l'insistenza sulla richiesta di accantonamento denoterebbe un atteggiamento di accanimento nei confronti della città di Taranto.

Massimo BITONCI (LEGA) chiede una breve sospensione della seduta al fine di approfondire la questione posta dal deputato Iezzi.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) dichiara di non voler mettere in discussione il parere favorevole sull'emendamento in esame, ma osserva come nella maggioranza vi sia l'esigenza di valutare l'opportunità di intervenire anche sul tema delle Olimpiadi invernali e di approfondire se ciò possa avvenire con una riformulazione dell'emendamento in esame o di altre proposte emendative. In tale ottica ritiene ragionevole la richiesta di sospensione della seduta.

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, rileva come al fine di approfondire le questioni che sono state prospettate sia sufficiente l'accantonamento della proposta emendativa in esame, senza necessità di sospendere la seduta.

Ubaldo PAGANO (PD) ribadisce la propria disponibilità a tenere conto di quanto richiesto dal deputato Iezzi, ma osserva come da parte delle relatrici non sia stata formulata alcuna proposta di riformulazione in tal senso.

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, al fine di valutare la possibilità di ricomprendere nella proposta emendativa in esame anche altri eventi sportivi, concordi le relatrici e il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Ubaldo Pagano 13.5.

Federico MOLLICONE (FDI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Durigon 14.12.

Le Commissioni approvano l'emendamento Durigon 14.12 (*vedi allegato 2*).

Federico MOLLICONE (FDI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Siracusano 14.56.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Siracusano 14.56.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Siracusano 14.56.

Vittoria BALDINO (M5S) dichiara l'astensione del gruppo MoVimento 5 Stelle sull'emendamento Siracusano 14.56.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Siracusano 14.56 e Lattanzio 14.9 (*vedi allegato 2*).

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Sensi 14.7.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sensi 14.7 (*vedi allegato 2*).

Vittoria BALDINO (M5S) dichiara l'astensione del gruppo MoVimento 5 Stelle sugli identici emendamenti Mollicone 14.30, Magi 14.34 e Fornaro 14.22.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Mollicone 14.30, Magi 14.34 e Fornaro 14.22 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI (PD), *presidente*, prende atto che il presentatore dell'emendamento Costa 16.26 ne accetta la riformulazione proposta dalle relatrici.

Le Commissioni approvano l'emendamento Costa 16.26, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede l'accantonamento dell'emendamento Verini 16.13.

Ubaldo PAGANO (PD) insiste a nome del suo gruppo per la votazione dell'emendamento Verini 16.13, sul quale è stato espresso parere favorevole dalle relatrici e dal Governo.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Verini 16.13, qualora non ne sia disposto l'accantonamento, osservando come tale proposta emendativa prevede l'ulteriore proroga di una serie di benefici in favore dei detenuti. Osserva come la concessione di tali benefici sia stata originariamente prevista al fine di prevenire la diffusione del Covid-19 all'interno degli isti-

tuti penitenziari e come non abbia ragione di sussistere nell'attuale situazione sanitaria.

Salvatore DEIDDA (FDI) si rallegra che la *ratio* della proposta emendativa sia stata messa in luce dal dibattito svolto ed esprime, invece, rammarico per la scelta operata dal Partito Democratico di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri attraverso la proroga delle licenze premio ai detenuti. Sarebbe stato più opportuno preoccuparsi, come sollecitato dagli emendamenti del proprio gruppo che sono stati tuttavia respinti, delle condizioni in cui sono costretti a lavorare gli agenti della polizia penitenziaria. Preannuncia, pertanto, il voto contrario di Fratelli d'Italia.

Emanuele PRISCO (FDI) osserva come la certezza della pena sia stata messa in discussione prima dalla norma introdotta a seguito dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del Covid-19 e, adesso, dalla proroga della disposizione stessa. Ritiene infatti che la risposta da dare al problema del sovraffollamento delle carceri non risieda in queste misure, bensì nel favorire la realizzazione di nuove carceri e nel potenziare gli organici del Corpo della polizia penitenziaria.

Ubaldo PAGANO (PD) precisa come la norma non conceda permessi premio in maniera generalizzata, bensì sia espressamente circoscritta a coloro che già beneficiano di un regime di semilibertà. Sottolinea, quindi, che l'introduzione della misura non ha finora comportato casi di reiterazione di reati e, pertanto, ritiene infondate le critiche mosse.

Paolo TRANCASSINI (FDI) lamenta che la maggioranza e il Governo siano rimasti insensibili davanti alle proposte emendative del gruppo di Fratelli d'Italia volte a prorogare gli aiuti alle imprese e le misure di sostegno dei lavoratori e che, invece, non hanno remore nel prorogare le licenze premio dei detenuti.

Raffaele TRANO (MISTO-A) si rammarica per il fatto che le proposte emendative

della propria componente volte ad incrementare gli organici della Polizia penitenziaria siano state respinte e sottolinea come la sicurezza sanitaria all'interno delle carceri dovrebbe essere garantita attraverso altre misure di prevenzione e non con lo svuotamento dei penitenziari. Conclude osservando come l'emendamento certifichi, dunque, il fallimento dello Stato nella gestione e nel contrasto della pandemia.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) osserva come il reale contenuto della norma non sia stato pienamente chiarito, anche per via della sua complessità. Ritiene, dunque, necessario un approfondimento per fugare ogni dubbio sulla reale portata della norma e prospetta la possibilità di accantonare l'emendamento.

Andrea GIORGIS (PD) ribadisce che la misura introdotta a seguito della pandemia non ha dato luogo a casi di reiterazione dei reati, né ha determinato alcun incremento dell'illegalità. Al contrario, essa ha consentito di ridurre il sovraffollamento delle carceri rendendo possibile l'espiazione di parte della pena ai domiciliari. Si tratta, dunque, di una misura che, a suo avviso, dovrebbe diventare strutturale.

Claudio BORGHI (LEGA) osserva come il testo della norma oggetto della proroga non possa certo essere preso come un esempio di buona legislazione. Evidenzia, infatti, che manca un limite superiore alla durata del permesso premio che potrebbe, in teoria, durare anche in eterno. Non ritiene dunque corretto prorogare una disposizione scritta in maniera errata.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) non condivide il fatto che attraverso la proroga di una misura temporanea si possa sperimentare un nuovo sistema per risolvere un problema annoso come quello del sovraffollamento delle carceri. Una misura straordinaria deve rimanere tale e, soprattutto, non può sostituire le misure da tempo sollecitate volte alla realizzazione di nuovi penitenziari e al potenziamento degli organici del Corpo della polizia penitenziaria.

Sarebbe, dunque, opportuno riflettere ancora e non votare in maniera frettolosa.

Le Commissioni approvano l'emendamento Verini 16.13 (*vedi allegato 2*).

Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede la verifica dell'esito della votazione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, espletate le operazioni di verifica della votazione ne conferma l'esito.

Prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Cillis 18.17.

Augusta MONTARULI (FDI), intervenendo sull'emendamento Cillis 18.17, come riformulato, ritiene che la riformulazione proposta dal Governo costituisca un perfetto esempio di intervento dell'ufficio complicazione degli affari semplici. Ricorda che sulla tematica oggetto dell'emendamento all'esame è stato presentato l'emendamento 18.21 a sua prima firma, certamente assai diverso da questo. Osserva che dovrebbe piuttosto esprimere solidarietà al collega Cillis, in quanto la formulazione originale dell'emendamento in discussione è stata di fatto stravolta e comunque il testo risulta molto complicato. Ritiene che il Governo non sia stato corretto verso il Parlamento, in quanto i due emendamenti da lei citati insistono su una norma inserita in legge di bilancio su iniziativa parlamentare. Stigmatizza il fatto che con la riformulazione proposta il Governo abbia voluto dare un colpo al cerchio e uno alla botte e ritiene che la riformulazione costituisca quasi un insulto all'intelligenza delle persone.

Paolo TRANCASSINI (FDI) evidenzia che quello evocato rappresenta un importante tema sollecitato fin dall'inizio dei lavori. Di fatto costituisce un invito al Governo affinché approfondisca la tematica concernente le necessità dell'importantissima filiera produttiva italiana del settore cerealicolo, in particolare a quello della produzione della pasta, del quale non bisogna certo sottolineare cosa rappresenti per il

nostro Paese. Fa presente, ironicamente, che è effettivamente difficile spiegare come a settori così rilevanti e identitari per l'Italia, come ad esempio anche quello del turismo oltre che della pasta, l'attenzione da parte del Governo si sostanzia attraverso le ridotte risorse ad essi destinate dal PNRR, cosa che rappresenta piuttosto la visione che intende imporre un certo Nord Europa. Osserva che gli emendamenti evocati dalla collega Montaruli davano al Governo l'occasione per recuperare almeno in parte a tale mancanza. Tuttavia è dell'avviso che la proposta riformulazione dell'emendamento Cillis 18.17 non coglie nel segno e segnala, peraltro, che l'emendamento Montaruli 18.21 sul medesimo argomento non avrebbe comportato alcuna spesa aggiuntiva a carico dello Stato. In relazione a quest'ultimo emendamento, al momento accantonato, teme che Governo e maggioranza esprimeranno parere contrario. In tal senso reitera l'annuncio, che ha già avuto modo di fare, secondo il quale Fratelli d'Italia insisterà affinché, giunto il momento dell'esame del citato emendamento proposto dalla collega Montaruli, le Commissioni si esprimano comunque con un voto.

Emanuele PRISCO (FDI) è assai critico su come si stanno svolgendo i lavori delle Commissioni sull'emendamento Cillis 18.17. In primo luogo, per il metodo seguito che dimostra che non vi è reciproca correttezza tra maggioranza e opposizione, in quanto, sulla base della considerazione che il citato emendamento della collega Montaruli, che peraltro è volto a semplificare la vita a quei rilevanti settori, insisteva sullo stesso argomento dell'emendamento in esame e che quindi avrebbe dovuto essere oggetto della medesima riformulazione, lasciando chiaramente la libertà alla proponente se accettarla o meno. Osserva che invece si è preferito prorogare altre normative, le più diverse, dai monopattini alle licenze per i detenuti, ma non qualcosa che fosse utile per il mondo dell'impresa italiana così colpito dagli effetti della pandemia. È evidente, a suo avviso, che la maggioranza si pone priorità diverse da quelle che si pone Fratelli d'Italia, che si concentra invece

sull'interesse nazionale e sugli interessi dei cittadini. Ciò è ulteriormente confermato dalla continuata e manifesta volontà della maggioranza di non voler discutere degli importanti argomenti proposti dal suo gruppo, volti, come sono, a tutelare esclusivamente gli interessi nazionali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Cillis 18.17, nel testo riformulato, gli identici emendamenti Raduzzi 22.2 e Billi 22.4, nonché l'emendamento Ubaldo Pagano 13.5, che era stato in precedenza, nel corso della seduta, provvisoriamente accantonato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la deputata Spena ha sottoscritto l'emendamento Cillis 18.17, come riformulato, a nome dei componenti del gruppo di Forza Italia delle Commissioni I, V e XIII.

Avverte, altresì, che il Governo ha chiesto di sospendere la seduta.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva in merito a tale ultima richiesta che sarebbe quantomeno opportuno salvare le forme giacché, in relazione all'organizzazione dei lavori, si era stabilito in precedenza che la seduta serale avrebbe proceduto con continuità a votare tutti gli emendamenti all'esame. Ritiene che non si possa procedere in questo modo e che la maggioranza, affinché sia assicurato un ordinato svolgimento dei lavori, dovrebbe comunicare cosa sta avvenendo e dividerlo, e se possibile concordarlo, con tutte le forze politiche delle Commissioni. Ritiene che tali decisioni debbano essere assunte in Ufficio di presidenza. In tal senso chiede che venga immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sottolineando che non intende accettare che l'opposizione sia relegata ad avere un ruolo puramente decorativo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, esclude che la presidenza e le Commissioni vogliano ridurre l'opposizione a mere figure decorative. Segnala semplicemente che il

Governo ha chiesto una sospensione dei lavori. Evidenzia tuttavia che la richiesta dell'opposizione è del tutto legittima.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda di aver sollevato dubbi sull'opportunità di non rispettare le regole dateci questa mattina anche al presidente Melilli. Evidenzia, infatti, che tutto ciò che era stato stabilito questa mattina non è accaduto, osservando altresì che cambiare le regole in corso d'opera rende difficile l'ordinato svolgimento dei lavori. Fa presente che se questi fossero svolti come previsto, l'opposizione non avrebbe nulla da dire. Rileva, invece, che nonostante fosse stato promesso dalla presidenza che dopo aver esaminato il fascicolo degli emendamenti, contenente anche riformulazioni, le Commissioni sarebbero subito passate all'esame e alla votazione di un altro fascicolo di riformulazioni di emendamenti accantonati che, nelle previsioni, avrebbe dovuto essere prontamente trasmesso, ciò non è avvenuto. Se ciò non è avvenuto, ritiene, è evidentemente perché Governo e maggioranza non sono ancora pronti a definire i pareri da esprimere. Eppure, ricorda che Fratelli d'Italia aveva già avvertito dalla scorsa settimana che tale modalità di lavoro sarebbe stata inaccettabile, e invita quindi le presidenze a concordare meglio l'organizzazione dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata a breve e convoca immediatamente una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 23.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza del presidente della I Commissione, Giuseppe BRESCIA, indi del presidente della V Commissione Fabio MELILLI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore, la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del

Consiglio dei ministri, Deborah Bergamini, e la viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 2.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta notturna del 16 febbraio 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le Commissioni riprenderanno i lavori con l'esame degli identici emendamenti Trancassini 3.144, Bitonci 3.269, Lupi 3.374 e D'Attis 3.439.

Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC) richiama l'attenzione delle Commissioni sul tema oggetto degli emendamenti in esame, che attengono alla proroga del termine di decorrenza delle limitazioni all'uso del contante.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, invita le relatrici e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere sui predetti emendamenti.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Trancassini 3.144, Bitonci 3.269, Lupi 3.374 e D'Attis 3.439.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Trancassini 3.144, Bitonci 3.269, Lupi 3.374 e D'Attis 3.439.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) rileva come sia singolare che le relatrici abbiano espresso parere difforni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, osserva come vi siano diversi precedenti, nel caso

di pluralità di relatori, di espressione di pareri difformi.

Invita, quindi, la rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sugli identici emendamenti Trancassini 3.144, Bitonci 3.269, Lupi 3.374 e D'Attis 3.439.

Ubaldo PAGANO (PD) chiede alla Presidenza chiarimenti circa le ragioni per le quali l'esame è ripreso dagli emendamenti in questione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sottolinea come la decisione di riprendere l'esame dagli emendamenti in questione sia stata assunta quale atto di sensibilità nei confronti dell'opposizione e in particolare del gruppo di Fratelli d'Italia, che ha segnalato questo emendamento quale particolarmente rilevante.

Prima di procedere alla votazione ritiene opportuno ricordare che alla votazione medesima possono partecipare soltanto i membri delle Commissioni o i loro sostituti e preannuncia che la Presidenza si avvarrà dei deputati segretari per agevolare il computo dei voti.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene irriuale tale modo di procedere preannunciato dalla Presidenza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, assicura che l'intento della Presidenza è esclusivamente quello di agevolare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Claudio BORGHI (LEGA), intervenendo per dichiarazione di voto, ritiene necessario, anche in considerazione dei pareri difformi espressi dalle relatrici, che le Commissioni siano pienamente consapevoli del contenuto delle proposte emendative in esame.

Ritiene che la situazione economica non sia affatto migliorata in modo stabile, come da parte di molti si tende a credere, e che anzi essa possa andare incontro a un ulteriore grave peggioramento una volta esaurita

la fase del «rimbalzo» seguita alla pandemia. In tale contesto giudica del tutto inopportuna l'introduzione di limitazioni all'utilizzo del contante, anche in considerazione del fatto che, nel caso di acquirenti residenti in zone prossime alla frontiera che vogliano tener riservato il proprio acquisto, tali limitazioni finirebbero per favorire le imprese dei Paesi confinanti rispetto a quelle italiane.

Sottolinea come sia del tutto contraddittorio da un lato aver messo in circolazione miliardi di crediti fiscali attraverso provvedimenti, i cosiddetti «*bonus*», volti proprio a facilitare la circolazione del denaro, e dall'altro introdurre limitazioni all'uso del contante che peraltro sono del tutto inefficaci ai fini del raggiungimento degli obiettivi che perseguono. Alla luce di tali considerazioni, raccomanda l'approvazione delle proposte emendative in esame.

Paolo TRANCASSINI (FDI) rileva come le proposte emendative in esame siano considerate dal suo gruppo particolarmente qualificanti e come esse, al pari di numerose altre, recepiscano sollecitazioni provenienti dal mondo delle imprese.

Osserva come l'introduzione di limitazioni all'uso del contante isolerebbe il nostro Paese dal mercato mondiale e andrebbe ad aggiungersi ad altre limitazioni, come l'obbligo del possesso del *green pass*, penalizzando le nostre imprese rispetto a quelle concorrenti di altri Paesi.

Rileva come in Germania, che pure è un Paese considerato un modello da alcune forze politiche della maggioranza, non sia prevista alcuna limitazione all'uso del contante. Sottolinea come la circolazione del contante non abbia relazione con l'evasione fiscale, in quanto gli evasori fiscali utilizzano una sorta di circuito parallelo a quello dello Stato, e ritiene che l'approvazione degli emendamenti in esame, che peraltro non sono onerosi, costituisca il minimo indispensabile nei confronti delle aspettative del mondo delle imprese.

Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-RAC) interviene per sottolineare che gli identici emendamenti in discussione non re-

cano alcuna nuova disposizione, ma si limitano a rinviare di un anno la scadenza per le limitazioni all'uso del contante. Si tratta di una misura che, in questo momento di crisi determinato dalla pandemia, potrebbe giovare moltissimo alle imprese in difficoltà.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Trancassini 3.144, Bitonci 3.269, Lupi 3.374, D'Attis 3.439.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, preso atto che sussistono richieste in tal senso, dispone la controprova per appello nominale della votazione appena svolta.

Le Commissioni, dopo controprova per appello nominale, con 39 voti favorevoli e 38 voti contrari, approvano gli identici emendamenti Trancassini 3.144, Bitonci 3.269, Lupi 3.374, D'Attis 3.439 (*vedi allegato 2*).

Lucia ALBANO (FDI) e Carmela BUCALO (FDI) sottoscrivono l'emendamento Trancassini 3.144.

Laura CAVANDOLI (LEGA) sottoscrive l'emendamento Bitonci 3.269.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) sottolinea come solamente dopo le ripetute richieste da parte dei gruppi firmatari delle identiche proposte emendative, sia stato possibile sottoporre a verifica il voto che era stato stravolto da un errato conteggio. Esprime, quindi, il suo disappunto.

Raffaele TRANO (MISTO-A) ricorda che la presidenza, su un precedente emendamento presentato dalla sua componente, non ha ritenuto di ammettere la verifica del voto. Evidenzia, quindi, come sarebbe stato corretto procedere anche in quella circostanza alla votazione per appello nominale e lamenta l'incongruenza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che la controprova mediante appello nominale può essere esperita in Commissione, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Regolamento, in relazione alle vota-

zioni per alzata di mano, qualora la presidenza ritenga che sussistano margini di dubbio sull'esito del voto.

Avverte che le Commissioni passano agli identici emendamenti Muroi 21.3, D'Attis 21.20, Labriola 21.22, Fregolent 21.13, Boccia 21.17, Vianello 21.12, Ermellino 21.2 e Cassese 21.18.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice per la I Commissione*, formula parere contrario sugli identici emendamenti Muroi 21.3, D'Attis 21.20, Labriola 21.22, Fregolent 21.13, Boccia 21.17, Vianello 21.12, Ermellino 21.2 e Cassese 21.18.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Muroi 21.3, D'Attis 21.20, Labriola 21.22, Fregolent 21.13, Boccia 21.17, Vianello 21.12, Ermellino 21.2 e Cassese 21.18.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sugli identici emendamenti Muroi 21.3, D'Attis 21.20, Labriola 21.22, Fregolent 21.13, Boccia 21.17, Vianello 21.12, Ermellino 21.2 e Cassese 21.18.

Andrea GIORGIS (PD) chiede se nel caso di controprova per appello nominale si proceda alla registrazione dei voti espressi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, chiarisce che la votazione nelle Commissioni in sede referente avviene per alzata di mano e che l'eventuale controprova viene effettuata con l'appello nominale, ma senza registrazione dei nomi.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Muroi 21.3, D'Attis 21.20, Labriola 21.22, Fregolent 21.13, Boccia 21.17, Vianello 21.12, Ermellino 21.2 e Cassese 21.18 (*vedi allegato 2*).

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice per la I Commissione*, e Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, formulano parere favorevole sull'emendamento Pagano 1.69, purché riformulato nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Laura CASTELLI concorda.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Pagano 1.69.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) sottoscrive l'emendamento Pagano 1.69, come riformulato.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) dichiara di sottoscrivere, anche a nome di tutti i componenti del gruppo della Lega della Commissione Bilancio, l'emendamento Pagano 1.69, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pagano 1.69, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice per la I Commissione*, e Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, esprimono parere favorevole sull'emendamento Bordo 1.32, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Laura CASTELLI concorda.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Sordo 1.32.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bordo 1.32, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice per la I Commissione*, e Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, esprimono parere favorevole sull'emendamento Cannizzaro 1.156, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Laura CASTELLI concorda.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Cannizzaro 1.156.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) sottoscrive l'emendamento Cannizzaro 1.156, come riformulato.

Vittoria BALDINO (M5S) sottoscrive, a sua volta, anche a nome dei componenti del gruppo del M5S della Commissione affari costituzionali, l'emendamento Cannizzaro 1.156, come riformulato.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) rimane basito per il parere favorevole delle relatrici e del Governo, che concedono solamente alla regione Calabria la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel settore sanitario. Chiede, quindi, di conoscere quali siano le motivazioni del parere favorevole

La Viceministra Laura CASTELLI precisa che le assunzioni avverranno nel limite delle risorse finanziarie già disponibili nell'ambito del piano di rientro dei disavanzi sanitari della regione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cannizzaro 1.156, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Cannizzaro 1.157, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cannizzaro 1.157, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Paolo TRANCASSINI (FDI) intende osservare, e ciò per offrire elementi di spunto al dibattito complessivo, che l'ammissibilità

dell'emendamento Cannizzaro 1.157 testé approvato nella nuova formulazione è alquanto forzata. Fa presente quanto esposto per significare che a volte non è necessario essere estremamente fiscali nell'applicare i criteri di ammissibilità degli emendamenti.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) si associa alle valutazioni testé espresse dal deputato Trancassini e, nel merito, si chiede se per la maggioranza esistano solamente le esigenze della Calabria, ritenendo infine che l'emendamento testé approvato non doveva entrare nel fascicolo delle proposte emendative all'esame.

Raffaele TRANO (MISTO-A) fa presente che l'emendamento Cannizzaro 1.157 nel testo riformulato testé approvato non sembrava rivestire quel carattere di urgenza che è richiesto alle disposizioni contenute nel provvedimento all'esame.

Francesco CANNIZZARO (FI), rilevando che è piuttosto bizzarro che il dibattito delle Commissioni si sviluppi su un emendamento già approvato, invita la presidenza a continuare l'esame del fascicolo e ad intervenire per un più efficace svolgimento dei lavori delle Commissioni.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Sarro 1.146, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sarro 1.146, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rizzetto 1.019, sugli identici emendamenti Caiata 4.63 e Bellucci 4.88 nonché sugli articoli

aggiuntivi D'Arrando 4.107 e Sensi 15.01, purché riformulati in un identico testo come riportato in allegato (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Celeste D'ARRANDO (M5S) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal Governo che considera una prima risposta di fronte ad una crescente urgenza. Sente tuttavia l'obbligo di segnalare che disagio psicologico e disturbo mentale sono cose alquanto diverse, richiedendo quest'ultimo una risposta più strutturale in termini di servizi sul territorio e consultoriali. Ritiene peraltro del tutto necessaria la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di intercettare i bisogni di assistenza psicologica o psicoterapeutica presenti sui territori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Rizzetto 1.019, degli identici emendamenti Caiata 4.63 e Bellucci 4.88 nonché degli articoli aggiuntivi D'Arrando 4.107 e Sensi 15.01 accettano la riformulazione proposta. Annuncia l'intenzione di sottoscrivere l'emendamento D'Arrando 4.107 come riformulato. Avverte inoltre che l'emendamento D'Arrando 4.107, come riformulato, è sottoscritto dai membri delle Commissioni dei gruppi Italia Viva, MoVimento 5 Stelle e Forza Italia.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Rizzetto 1.019, gli identici emendamenti Caiata 4.63 e Bellucci 4.88 nonché gli articoli aggiuntivi D'Arrando 4.107 e Sensi 15.01, come riformulati in un identico testo riportato in allegato (*vedi allegato 2*).

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo D'Attis 1.030, purché riformulato nei termini ripostati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo D'Attis 1.030 ne accettano la riformulazione.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo D'Attis 1.030, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Lovecchio 2.27 e sugli identici emendamenti Fassina 3.128, Pettarin 3.464, Lacarra 3.218 e Badole 3.184, purché riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Lovecchio 2.27 e degli identici emendamenti Fassina 3.128, Pettarin 3.464, Lacarra 3.218 e Badole 3.184 ne accettano la riformulazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Lovecchio 2.27 e gli identici emendamenti Fassina 3.128, Pettarin 3.464, Lacarra 3.218 e Badole 3.184, come riformulati in identico testo riportato in allegato (*vedi allegato 2*).

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi D'Attis 2.08 e Gusmeroli 3.0102, purché riformulati in identico testo (*vedi allegato 3*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Emanuele PRISCO (FDI) fa presente che anche l'emendamento Montaruli 3.358 insiste sulla stessa materia degli articoli aggiuntivi D'Attis 2.08 e Gusmeroli 3.0102 e chiede che venga riformulato anch'esso nel medesimo testo di questi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Montaruli 3.358 è già stato sottoposto al voto delle Commissioni risultando respinto.

Lucia ALBANO (FDI) ricorda che dell'emendamento Montaruli 3.358 era stato chiesto al Governo e alle relatrici l'accantonamento che tuttavia non è stato disposto.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene che quella segnalata sia una questione che non si può ignorare e che il fatto rivesta una certa gravità. A fonte della richiesta di accantonamento dell'emendamento Montaruli 3.358, il Governo ha manifestato la sua indisponibilità e l'emendamento è stato quindi esaminato e respinto. Rileva, quindi, che in un secondo momento, su richiesta delle forze della maggioranza, rischia di essere approvato un emendamento uguale a quello respinto. Fa presente che non può essere che l'emendamento Montaruli 3.358 possa scomparire d'incanto e chiede che sia trovato il modo per recuperarlo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, osservando che il caso presente può avere qualche rilevanza propone che gli articoli aggiuntivi D'Attis 2.08 e Gusmeroli 3.0102, come riformulati in identico testo, vengano per il momento accantonati in modo da eventualmente individuare se nel corso dell'esame si possa utilizzare un emendamento del gruppo Fratelli d'Italia che, opportunamente riformulato, costituisca il mezzo per raggiungere il fine proposto.

Paolo TRANCASSINI (FDI) fa presente che esiste una terza via che è quella che, considerando la già avvenuta votazione sull'emendamento Montaruli 3.358, si consideri esaurita la materia e sia pertanto

preclusa la votazione sugli articoli aggiuntivi D'Attis 2.08 e Gusmeroli 3.0102.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, su richiesta concorde delle relatrici e del Governo avverte che gli articoli aggiuntivi D'Attis 2.08 e Gusmeroli 3.0102 sono accantonati.

Mauro D'ATTIS (FI) osserva che un opportuno approfondimento potrebbe rivelarsi semplice verificando se le proposte emendative testé accantonate e l'emendamento Montaruli 3.358 contengono riferimenti legislativi uguali o diversi, in quest'ultimo caso superando così il problema.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sulle identiche proposte emendative Navarra 3.050, Gagliardi 3.0144, Ribolla 3.199, Trancassini 3.230, Pella 3.456 e D'Ettore 3.474.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Le Commissioni approvano le identiche proposte emendative Navarra 3.050, Gagliardi 3.0144, Ribolla 3.199, Trancassini 3.230, Pella 3.456 e D'Ettore 3.474 (*vedi allegato 2*).

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Boldi 4.74, Ianaro 4.112, Bologna 4.175, Magi 4.93 e Raciti 4.14.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Boldi 4.74, Ianaro 4.112, Bologna 4.175, Magi 4.93 e Raciti 4.14.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sugli identici emendamenti Boldi 4.74, Ianaro 4.112, Bologna 4.175, Magi 4.93 e Raciti 4.14.

Stefano FASSINA (LEU) annuncia il proprio voto contrario sugli identici emendamenti Boldi 4.74, Ianaro 4.112, Bologna 4.175, Magi 4.93 e Raciti 4.14.

Fausto RACITI (PD) si dice stupito del parere reso dal Governo sugli identici emendamenti Boldi 4.74, Ianaro 4.112, Bologna 4.175, Magi 4.93 e Raciti 4.14 in quanto era convinto che il Governo si rimettesse alla volontà delle Commissioni. Osserva, peraltro, che un simile comportamento riguarda altre sedi di discussioni. In questa sede intende invece raccomandare l'approvazione degli identici emendamenti all'esame che sono volti anche a scongiurare il rischio che all'Italia possano essere comminate infrazione per violazione del diritto dell'Unione europea e che peraltro la cui approvazione consente di sostenere la ricerca e vederla finanziata finalmente, nei modi già in uso nei paesi europei.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) esprime, con venature ironiche, il suo grande stupore per il parere reso dal Governo sugli identici emendamenti Boldi 4.74, Ianaro 4.112, Bologna 4.175, Magi 4.93 e Raciti 4.14.

Edoardo ZIELLO (LEGA) si dichiara sbalordito per il parere espresso dal Governo sugli identici emendamenti Boldi 4.74, Ianaro 4.112, Bologna 4.175, Magi 4.93 e Raciti 4.14, sottolineando che in base alle intese tra le forze della maggioranza era stato previsto che il Governo si rimettesse alla volontà delle Commissioni. Considera quindi molto grave che l'impegno non sia stato mantenuto.

Ubaldo PAGANO (PD) stigmatizza il comportamento distonico da parte di chi, pur avendo partecipato e condiviso le decisioni prese nel corso di incontri tra le forze della maggioranza, non le rispetta. Osserva inoltre che non sembra rinvenibile una vera causa ostativa e non può quindi condividere quanto accaduto. Si associa alle considerazioni espresse dal collega Raciti e invita il Governo a mutare parere, cosa di cui trarrebbe vantaggio non solo l'ordinato

svolgimento dei lavori ma anche la coesione del Governo.

Vanessa CATTOI (LEGA) intervenendo sugli identici emendamenti Boldi 4.74, Ianaro 4.112, Bologna 4.175, Magi 4.93 e Raciti 4.14 evidenzia che la loro mancata approvazione comporterebbe il blocco della ricerca e anche probabilmente il mancato raggiungimento di taluni obiettivi del PNRR. Invita quindi il Governo a mutare parere, rimettendosi quindi al volere delle Commissioni.

Francesca FLATI (M5S) osserva che gli identici emendamenti Boldi 4.74, Ianaro 4.112, Bologna 4.175, Magi 4.93 e Raciti 4.14 insistono su specifici ambiti della ricerca e che non c'è più bisogno di continuare la sperimentazione su soggetti animali. Annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo.

Raffaele TRANO (MISTO-A) annuncia il voto contrario della componente Alternativa del gruppo Misto sugli identici emendamenti Boldi 4.74, Ianaro 4.112, Bologna 4.175, Magi 4.93 e Raciti 4.14.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) si associa alle considerazioni espresse dal deputato Raciti, osservando peraltro che gli emendamenti in questione hanno dei contenuti profondi e che la loro mancata approvazione può bloccare molti ambiti di ricerca. Fa presente che la normativa in materia è assai complessa e ritiene che il Governo forse non ha approfondito abbastanza quale rete di collegamenti normativi venga coinvolta. Inoltre, ricorda che gli emendamenti all'esame sono stati praticamente presentati da tutte le forze politiche. Esortando ad evitare valutazioni focalizzate su un singolo aspetto e a guardare all'aspetto sistemico della problematica, invita quindi il Governo a mutare parere.

Marco DI MAIO (IV) annuncia di voler sottoscrivere l'emendamento Raciti 4.14 e sottolinea, rinviando alle dichiarazioni che il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha recentissimamente reso, che la scienza è un

metodo e non è la somma di scoperte e che i fatti vanno sempre distinti dalle opinioni, evidenziando altresì la necessità di coltivare sempre di più la cultura scientifica. Anche sulla base di ciò chiede quindi che il Governo muti parere, non fosse altro per non entrare in palese contraddizione con le parole del Presidente del Consiglio dei ministri. Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sugli identici emendamenti Boldi 4.74, Ianaro 4.112, Bologna 4.175, Magi 4.93 e Raciti 4.14.

Roberto PELLA (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Boldi 4.74 e annuncia il voto favorevole del suo gruppo sugli identici emendamenti Boldi 4.74, Ianaro 4.112, Bologna 4.175, Magi 4.93 e Raciti 4.14.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che i deputati Soro, Vanessa Cattoi e Cavandoli sottoscrivono l'emendamento Boldi 4.74 nonché gli appartenenti del gruppo Misto Noi con l'Italia sottoscrivono l'emendamento Boldi 4.74

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Boldi 4.74, Ianaro 4.112, Bologna 4.175, Magi 4.93 e Raciti 4.14 (*vedi allegato 2*).

Raphael RADUZZI (MISTO-A) intervenendo sull'ordine dei lavori sottolinea un dato politico rilevante e cioè che la maggioranza è variabile giacché nella odierna seduta il Governo è risultato in minoranza già svariate volte.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le relatrici hanno presentato una proposta di riformulazione dell'emendamento Maria Tripodi 4.166 (*vedi allegato 3*).

Salvatore DEIDDA (FDI) fa notare che l'emendamento Maria Tripodi 4.166, di cui si propone ora la riformulazione, è identico al suo emendamento 1.74 rispetto al quale è stato espresso un parere contrario. Non comprende le ragioni di un simile trattamento nei confronti delle proposte emendative presentate dal gruppo Fratelli d'Italia

lia. Chiede di accantonare l'emendamento Maria Tripodi 4.166.

Emanuele PRISCO (FDI) fa notare che la contraddizione testé segnalata dal deputato Deidda venne evidenziata anche da lui, facendo notare che sembra esservi un atteggiamento aprioristicamente contrario di tutte le proposte emendative di Fratelli d'Italia.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene che si sia di fronte ad una grave mancanza di rispetto nei confronti del gruppo Fratelli d'Italia, facendo notare peraltro che sinora il confronto di merito è stato svolto soltanto all'interno della maggioranza.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Maria Tripodi 4.166.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Navarra 4.38 e Stumpo 4.41 nonché l'emendamento Stumpo 4.140 (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Sacconi Jotti 5.51 accettano la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sacconi Jotti 5.51, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Di Giorgi 5.21 accettano la riformulazione proposta.

Luigi GALLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Di Giorgi 5.21, nel testo riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Di Giorgi 5.21, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Scano 5.52 accettano la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Scano 5.52, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Mollicone 5.31 accettano la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mollicone 5.31, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Daniela TORTO, *relatrice per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Aprea 5.023.

Simona BORDONALI, *relatrice per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Aprea 5.023, purché riformulato come in allegato (*vedi allegato 3*).

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la relatrice per la I Commissione.

Alessandra CARBONARO (M5S) preannuncia il voto contrario sull'articolo aggiuntivo Aprea 5.023, facendo notare che tale proposta emendativa, qualora fosse approvata, metterebbe a rischio il passaggio in ruolo dei numerosi precari nel mondo della scuola.

Carmela BUCALO (FDI) preannuncia il voto contrario sull'articolo aggiuntivo Aprea 5.023, che ritiene pregiudichi la possibilità per i giovani precari di immettersi nelle graduatorie.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) invita la maggioranza a riflettere sull'articolo aggiuntivo Aprea 5.023, condividendo le perplessità sinora espresse.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Aprea 5.023 accettano la riformulazione proposta.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Aprea 5.023, come riformulato.

Paolo TRANCASSINI (FDI) fa notare che è la quarta volta che il Governo viene smentito dalle votazioni.

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (LEGA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Crippa 8.06, fa notare che esso appare di identico contenuto al suo emendamento 8.15, che andrebbe quindi votato insieme. Osserva dunque che la riformulazione proposta sull'articolo aggiuntivo Crippa 8.06 dovrebbe ricomprendere anche il suo emendamento 8.15.

Daniela TORTO, *relatrice per la V Commissione*, fa presente che la riformulazione proposta sull'articolo aggiuntivo Crippa 8.06 ricomprende anche gli identici emendamenti Bellachioma 8.15, Vacca 8.26, D'Alessandro 8.7, Prisco 8.50, Pezzopane 8.2 e Pella 8.59.

Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che la riformulazione proposta sull'articolo aggiuntivo Crippa 8.06 e sugli identici emendamenti Bellachioma 8.15, Vacca 8.26, D'Alessandro 8.7, Prisco 8.50, Pezzopane 8.2 e Pella 8.59 non sia del tutto risolutiva, ritenendo che il testo originario del suo emendamento 8.50 proponga un intervento di migliore efficacia.

Emanuele FIANO (PD) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Crippa 8.06.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori delle proposte emendative Crippa 8.06, Bellachioma 8.15, Vacca 8.26, D'Alessandro 8.7, Prisco 8.50, Pezzopane 8.2, Pella 8.59 accettano la riformulazione proposta.

Paolo TRANCASSINI (FDI) evidenzia come non sia sempre chiaro se una proposta emendativa sia assorbita o compresa da una riformulazione.

Marco DI MAIO (IV) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Crippa 8.06.

Raffaele TRANO (MISTO-A) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Crippa 8.06.

Augusta MONTARULI (FDI), facendo riferimento a una sua precedente proposta emendativa sul tema della rottamazione, non comprende l'atteggiamento non favorevole alle proposte emendative del suo gruppo, anche in presenza di interventi identici anche per quanto riguarda i riferimenti normativi trattati.

Le Commissioni approvano le proposte emendative Crippa 8.06, Bellachioma 8.15, Vacca 8.26, D'Alessandro 8.7, Prisco 8.50, Pezzopane 8.2, Pella 8.59, come riformulate in un identico testo (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Fassina 9.74, Muroli 9.9, Trano 9.47 e Mura 9.127 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Fassina 9.74, Muroli 9.9, Trano 9.47 e Mura 9.127, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Pella 10.126 e Fassina 10.61 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Pella 10.126 e Fassina 10.61, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Rixi 10.88, Gariglio 10.19, Scagliusi 10.78 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gariglio 10.19, Rixi 10.88, Scagliusi 10.78, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Piccoli Nardelli 10.48 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano l'emendamento Piccoli Nardelli 10.48, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Paita 10.40, Crippa 10.76, Maccanti 10.90 e Gariglio 10.20, accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Paita 10.40, Crippa 10.76, Maccanti 10.90 e Gariglio 10.20, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Scagliusi 10.80, Rixi 10.92 e Gariglio 10.15, accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Scagliusi 10.80, Rixi 10.92 e Gariglio 10.15, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Zolezzi 11.56 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano l'emendamento Zolezzi 11.56, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Braga 11.3 accettano la riformulazione proposta dalle relatrici e dal Governo (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano l'emendamento Braga 11.3, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome della relatrice Bordonali, propone una riformulazione degli identici emendamenti Topo 13.2 e Pentangelo 13.24 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tullio PATASSINI (LEGA) non comprende la ragione per la quale la riformulazione degli identici emendamenti Topo 13.2 e Pentangelo 13.24 non abbia compreso anche alcune sue proposte emendative che trattano lo stesso argomento.

Fabio MELILLI, *presidente*, alla luce di quanto testé evidenziato dal deputato Patassini, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Topo 13.2 e Pentangelo 13.24.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome della relatrice Bordonali, propone una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la proposta delle relatrici di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010, come riformulato.

Paolo TRANCASSINI (FDI), con riguardo al testo proposto dalle relatrici, rileva anzitutto che esso affronta la questione dei territori colpiti dal sisma esclusivamente dal punto di vista del Commissario Legnini, senza tener presenti le esigenze delle popolazioni. Inoltre, sotto il profilo dell'ammissibilità, afferma di non rinvenire in esso alcuna proroga. Nel ricordare che le proposte emendative concernenti i territori colpiti dal sisma erano numerose, chiede

perché sia proposta la riformulazione soltanto dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010 e, infine, ne chiede l'accantonamento per un maggiore approfondimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in risposta all'onorevole Trancassini, sottolinea che sul tema del terremoto la presidenza ha applicato i criteri di ammissibilità secondo un'interpretazione particolarmente estesa.

Paolo TRANCASSINI (FDI), in replica al presidente Melilli, ricorda la dichiarazione di inammissibilità del suo emendamento riguardante la ferrovia Roma-Rieti.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), nel condividere le considerazioni illustrate dagli onorevoli Patassini e Trancassini, ribadisce che il tema del terremoto necessita di una soluzione ragionata e condivisa, mentre il testo proposto dalle relatrici produce effetti distorsivi. Conclude con la richiesta accantonare dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010, come riformulato.

Fabio MELILLI, *presidente*, fa presente che il testo presentato dalle relatrici ha origine dalla necessità di consentire al Commissario straordinario di attuare gli interventi finanziati mediante il Fondo complementare al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR).

La Viceministra Laura CASTELLI ricorda che da diversi mesi il Commissario straordinario per gli eventi sismici del 2016 fa presente al Governo la necessità di disposizioni che assicurino il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione del PNRR. Ciò detto, riconosce che altre proposte emendative in materia di sisma, finanziate in modo diverso, devono essere prese in considerazione dal Governo per un'eventuale approvazione.

Tullio PATASSINI (LEGA), nell'esprimere forti perplessità sulla copertura finanziaria dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010 come riformulato, ritiene che esso tratti di un argomento che non può

essere affrontato a questo punto della seduta e chiede di accantonarlo.

Paolo TRANCASSINI (FDI), in replica alla Viceministra Castelli, rileva che la questione della necessità di risorse umane per dare attuazione al PNRR è stata posta anche da una proposta emendativa dell'onorevole Ferro, che tuttavia è stata accantonata. Aggiunge che, durante le audizioni, il Commissario Legnini non ha avanzato richieste di tal genere ma differenti. Nel concordare sulla necessità di spiegare più nel dettaglio come sia stato elaborato il testo della riformulazione, chiede che l'esame dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010, come riformulato, sia svolto insieme a quello delle proposte emendative analoghe.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, nel ricordare che le proposte emendative sul tema del terremoto erano molteplici e che il Governo ha indicato quelle che ha ritenuto da realizzarsi, anche a nome della relatrice Bordonali, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010, come riformulato, purché l'esame delle proposte emendative, nella seduta di domani, inizi da esso.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta delle relatrici.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010, come riformulato.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Colaninno 13.07, fa notare che, anche in questo caso, nel testo della proposta emendativa non compare alcuna proroga ma piuttosto la modifica di un'autorizzazione di spesa, da 1 milione di euro a 2 milioni di euro.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Colaninno 13.07, l'emendamento Belotti 14.24 e l'articolo aggiuntivo Pagano 18.07 (*vedi allegato 2*).

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome della relatrice Bordonali, propone una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Spena 18.025.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Spena 18.025 come riformulato.

Mauro D'ATTIS (FI) fa notare che il credito d'imposta per i cuochi professionisti era previsto dall'articolo 1, comma 119, della legge n. 178 del 2020 per il triennio 2021-2023. Pertanto, alla lettera *a*) dell'articolo aggiuntivo Spena 18.025, come riformulato, le parole « 31 dicembre 2022 » devono essere sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2023 ».

La Viceministra Laura CASTELLI, concordando con l'onorevole D'Attis, afferma che si tratta di un errore e che alla lettera *a*) dell'articolo aggiuntivo Spena 18.025, come riformulato, le parole « 31 dicembre 2022 » devono essere sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2023 ».

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la proposta delle relatrici di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Spena 18.025 con la modifica da ultimo condivisa dal Governo (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Spena 18.025, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome della relatrice Bordonali, propone una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Gregorio Fontana 18.031 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la proposta delle relatrici di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Gregorio Fontana 18.031.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere favorevole sull'articolo ag-

giuntivo Gregorio Fontana 18.031 come riformulato.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Gregorio Fontana 18.031, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) chiede di poter mettere in votazione il suo emendamento 3.2, perché domani non potrà essere presente alla seduta in quanto sarà impegnata nella seduta della Commissione Giustizia di cui fa parte.

Fabio MELILLI, *presidente*, accogliendo la richiesta dell'onorevole Bartolozzi, avverte che si procederà all'esame di alcune proposte emendative delle relatrici e di altre proposte emendative su cui le relatrici e il Governo concordano.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome della relatrice Bordonali, raccomanda l'approvazione del loro emendamento 1.190.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.190 delle relatrici.

Emanuele PRISCO (FDI) chiede perché le relatrici hanno ritenuto necessario presentare l'emendamento 1.190, anziché proporre una nuova formulazione dell'emendamento Ferro 1.57, come fatto in precedenza con altre proposte emendative.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta all'onorevole Prisco, fa notare che le due proposte emendative, l'emendamento 1.190 delle relatrici e l'emendamento Ferro 1.57, hanno contenuto differente e, per tale ragione, non era possibile presentare una riformulazione.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, propone di accantonare l'emendamento 1.190 delle relatrici, per poterlo esaminare in modo più dettagliato nella seduta di domani.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome della relatrice Bordonali, esprime parere favorevole sull'emendamento Bitonci 3.487.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con il parere delle relatrici.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, l'emendamento Bitonci 3.487 e l'emendamento Bartolozzi 3.2 (*vedi allegato 2*).

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome della relatrice Bordonali, raccomanda l'approvazione dei loro emendamenti 4.179 e 18.30.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.179 e 18.30 delle relatrici.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.179 e 18.30 delle relatrici (*vedi allegato 2*).

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata alle ore 13 di oggi.

La seduta termina alle 4.05 del 17 febbraio 2022.

ALLEGATO 1

**DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3431 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE 1.190, 4.179 E 18.30 DELLE RELATRICI E
RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 1.

Sostituire le parole: Dopo il comma 12, aggiungere il seguente *con le seguenti:* Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti *e dopo le parole:* dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. *aggiungere le seguenti:*

12-ter. Il comma 79 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

« 79. Nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2022-2024, 2023-2025 e 2024-2026 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 nella missione "Fondi e accantonamenti" ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

0.1.190.37. Gagliardi.

Al comma 1, sostituire le parole: Dopo il comma 12, aggiungere il seguente *con le seguenti:* Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti *e dopo le parole:* dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. *aggiungere le seguenti:*

« 12-ter. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 26 novembre 2021, in attesa della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti le funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a

decorrere dall'anno 2022 è sospeso l'incremento del 5 per cento annuo della quota perequativa del fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. »

0.1.190.38. Gagliardi.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

0.1.190.36. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 240.000 abitanti.

0.1.190.35. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 230.000 abitanti.

0.1.190.34. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 220.000 abitanti.

0.1.190.33. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 210.000 abitanti.

0.1.190.32. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

0.1.190.31. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 190.000 abitanti.

0.1.190.30. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 180.000 abitanti.

0.1.190.29. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 170.000 abitanti.

0.1.190.28. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 160.000 abitanti.

0.1.190.27. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni

con popolazione superiore a 150.000 abitanti.

0.1.190.26. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 140.000 abitanti.

0.1.190.25. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 130.000 abitanti.

0.1.190.24. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti.

0.1.190.23. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 110.000 abitanti.

0.1.190.22. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

0.1.190.21. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 95.000 abitanti.

0.1.190.20. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 90.000 abitanti.

0.1.190.19. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 85.000 abitanti.

0.1.190.18. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti.

0.1.190.17. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 75.000 abitanti.

0.1.190.16. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti.

0.1.190.15. Ubaldo Pagano.

Sostituire, le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti.

0.1.190.14. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni

con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

0.1.190.13. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 55.000 abitanti.

0.1.190.12. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

0.1.190.11. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 45.000 abitanti.

0.1.190.10. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

0.1.190.9. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 35.000 abitanti.

0.1.190.8. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

0.1.190.7. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

0.1.190.6. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

0.1.190.5. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

0.1.190.4. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

0.1.190.3. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, *con le seguenti:* Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

0.1.190.2. Ubaldo Pagano.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: « Dopo il comma 12, aggiungere il seguente »: con le seguenti: « Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti »:

2) dopo il capoverso comma 12-*bis*, aggiungere i seguenti:

12-*ter*. All'articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifi-

cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole: « residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia » sono soppresse;

2. le parole: « entro il 30 giugno 2021 » sono sostituite con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 ».

12-*quater*. Agli oneri di cui al comma 12-*ter*, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

0.1.190.39. D'Ettore.

*Dopo il capoverso comma 12-*bis*, aggiungere il seguente:*

12-*ter*. All'articolo 268-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine le seguenti parole: « , ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui al precedente articolo 252. ».

0.1.190.1. Molinari, Iezzi, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Pateroster, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-*bis*. Al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 dicembre 2026 i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 31-*bis*, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

1.190. Le Relatrici.

ART. 4.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole: il seguente comma con le seguenti: i seguenti commi;

b) dopo il capoverso comma 8-bis inserire il seguente:

8-ter. All'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai rettori che hanno espletato il mandato durante il periodo dell'emergenza sanitaria Covid-19, vista l'eccezionalità della contingenza pandemica, considerata la necessità di favorire al massimo lo sviluppo delle attività produttive e l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di garantire la continuità ed efficacia delle attività delle Università, è attribuita la facoltà di riproporre alla scadenza del mandato la propria candidatura per ulteriore biennio non rinnovabile ».

0.4.179.1. Paolo Russo.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 30 agosto 2022.

0.4.179.62. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 29 agosto 2022.

0.4.179.61. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 28 agosto 2022.

0.4.179.60. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 27 agosto 2022.

0.4.179.59. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 26 agosto 2022.

0.4.179.58. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 25 agosto 2022.

0.4.179.57. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 24 agosto 2022.

0.4.179.56. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 23 agosto 2022.

0.4.179.55. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 22 agosto 2022.

0.4.179.54. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 21 agosto 2022.

0.4.179.53. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 20 agosto 2022.

0.4.179.52. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 19 agosto 2022.

0.4.179.51. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 18 agosto 2022.

0.4.179.50. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 17 agosto 2022.

0.4.179.49. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 16 agosto 2022.

0.4.179.48. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 15 agosto 2022.

0.4.179.47. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 14 agosto 2022.

0.4.179.46. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 13 agosto 2022.

0.4.179.45. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 12 agosto 2022.

0.4.179.44. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 11 agosto 2022.

0.4.179.43. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 10 agosto 2022.

0.4.179.42. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 9 agosto 2022.

0.4.179.41. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 8 agosto 2022.

0.4.179.40. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 7 agosto 2022.

0.4.179.39. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 6 agosto 2022.

0.4.179.38. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 5 agosto 2022.

0.4.179.37. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 4 agosto 2022.

0.4.179.36. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 3 agosto 2022.

0.4.179.35. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 2 agosto 2022.

0.4.179.34. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 1° agosto 2022.

0.4.179.33. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 31 luglio 2022.

0.4.179.32. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 30 luglio 2022.

0.4.179.31. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 29 luglio 2022.

0.4.179.30. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 28 luglio 2022.

0.4.179.29. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 27 luglio 2022.

0.4.179.28. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 26 luglio 2022.

0.4.179.27. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 25 luglio 2022.

0.4.179.26. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 24 luglio 2022.

0.4.179.25. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 23 luglio 2022.

0.4.179.24. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 22 luglio 2022.

0.4.179.23. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 21 luglio 2022.

0.4.179.22. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 20 luglio 2022.

0.4.179.21. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 19 luglio 2022.

0.4.179.20. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 18 luglio 2022.

0.4.179.19. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 17 luglio 2022.

0.4.179.18. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 16 luglio 2022.

0.4.179.17. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 15 luglio 2022.

0.4.179.16. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 14 luglio 2022.

0.4.179.15. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 13 luglio 2022.

0.4.179.14. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 12 luglio 2022.

0.4.179.13. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 11 luglio 2022.

0.4.179.12. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, con le seguenti: 10 luglio 2022.

0.4.179.11. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, *con le seguenti:* 9 luglio 2022.

0.4.179.10. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, *con le seguenti:* 8 luglio 2022.

0.4.179.9. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, *con le seguenti:* 7 luglio 2022.

0.4.179.8. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, *con le seguenti:* 6 luglio 2022.

0.4.179.7. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, *con le seguenti:* 5 luglio 2022.

0.4.179.6. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, *con le seguenti:* 4 luglio 2022.

0.4.179.5. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, *con le seguenti:* 3 luglio 2022.

0.4.179.4. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, *con le seguenti:* 2 luglio 2022.

0.4.179.3. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: 30 giugno 2022, *con le seguenti:* 1° luglio 2022.

0.4.179.2. Ubaldo Pagano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « 28 feb-

braio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

4.179. Le Relatrici.

ART. 18.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Sostituire le parole: « Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: » con le seguenti: « Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2) dopo il capoverso comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Per l'anno 2022 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023. »

0.18.30.19. D'Ettore.

Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2030.

0.18.30.9. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, *con le seguenti:* per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

0.18.30.18. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2029.

0.18.30.8. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, *con le seguenti:* per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

0.18.30.17. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2028.

0.18.30.7. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, *con le seguenti:* per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028.

0.18.30.16. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2027.

0.18.30.6. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, *con le seguenti:* per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.

0.18.30.15. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2026.

0.18.30.5. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, *con le seguenti:* per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

0.18.30.14. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2025.

0.18.30.4. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, *con le seguenti:* per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

0.18.30.13. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2024.

0.18.30.3. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, *con le seguenti:* per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

0.18.30.12. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2023.

0.18.30.2. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, *con le seguenti:* per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

0.18.30.11. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2022.

0.18.30.1. Ubaldo Pagano.

Sostituire le parole: per tutta la durata del periodo di emergenza, *con le seguenti:* per gli anni 2020, 2021 e 2022.

0.18.30.10. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: di interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole.

18.30. Le Relatrici.

ALLEGATO 2

**DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3431 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

* **1.101.** (Nuova formulazione) Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Lacarra.

* **1.164.** (Nuova formulazione) Cannizzaro.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. In ogni caso, nell'utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020.

** **1.99.** (Nuova formulazione) Gallo, Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati,

Gubitosa, Manzo, Misiti, Bucalo, Mollicone.

** **5.47.** (Nuova formulazione) Casciello, Pella, Paolo Russo, Sarro, D'Attis.

Al comma 12 apportare le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a), numero 2), dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

2. dopo la lettera a)

a-bis) all'articolo 7, il comma 2, in materia di efficacia delle graduatorie per il reclutamento di personale destinato all'attuazione del PNRR, è sostituito dal seguente:

« 2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato lo scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR, nonché delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato »;

3. la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze:

1) le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 »;

2) dopo le parole: « ordinarie procedure di mobilità, » sono inserite le se-

guenti: « ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, ».

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

12-bis. All'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, in materia di assunzione di personale per attività relative a interventi cofinanziati dall'Unione europea, dopo la parola: « attraverso » sono inserite le seguenti: « lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero »;

12-ter. All'articolo 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: « legge 28 maggio 2021, n. 76, » sono inserite le seguenti: « ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, ».

1.59. (Nuova formulazione) Buratti.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Allo scopo di adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla struttura organizzativa per effetto di intervenute modificazioni normative, compresa l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonché di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: « 31 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2022 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Nell'ambito delle misure

di semplificazione di cui al presente comma e fermo restando il termine di cui al primo periodo limitatamente agli adempimenti di natura civilistica ivi previsti, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero 4-bis) è inserito il seguente:

“4-ter) per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente”;

b) all'articolo 38:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identità dei segnalanti siano mantenute riservate. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove

possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU”;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante” »;

b) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 31-novies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “entro il 31 dicembre 2020”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2022”;

b) le parole: “non oltre il 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2023”.

5-ter. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: “e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “, 2019 e 2022”.

5-quater. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è aggiunto il seguente:

“6-septies. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche concernenti somme e valori corrisposti riferiti ai periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017 la sanzione di cui al comma 6-quinquies non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza indicata nel primo periodo del medesimo comma 6-quinquies”.

5-quinquies. Al comma 2 dell'articolo 71 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: “2021” è sostituita dalla seguente: “2022”.

5-sexies. In ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, a decorrere dal 30 aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai sensi del primo periodo, al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-bis, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività”;

b) all'articolo 9-ter, comma 2, le parole: “all'International Accounting Standards Board (IASB)” sono sostituite dalle seguenti: “alla IFRS Foundation”.

5-septies. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024” ».

* **1.186.** (Nuova formulazione) Pella, Sarro.

* **1.187.** (Nuova formulazione) Fassina.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il supporto tecnico-operativo

alle amministrazioni pubbliche da parte di società *in house* per la realizzazione di investimenti pubblici, dopo il comma 6-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 6-*ter*. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di supporto di cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

** 1.154. (Nuova formulazione) Pella, D'Atis.

** 1.26. (Nuova formulazione) Ceccanti.

Al comma 24, sostituire le parole: fino al 31 maggio 2022 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2022.

1.123. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Mollicone, Meloni.

Al comma 28, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 10.124.500 per l'anno 2022, si prevede, quanto a euro 4.784.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, e quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura.

1.42. (Nuova formulazione) Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Lattanzio, Rossi, Nitti, Prestipino, Orfini, Ciampi, Mollicone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali)

1. All'articolo 48-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Per l'anno scolastico 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino all'anno scolastico 2021/2022 »;

b) le parole: « subordinato a tempo determinato » sono sostituite dalle seguenti: « diversi da quello subordinato a tempo indeterminato ».

* 1.013. (Nuova formulazione) Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

* 1.07. (Nuova formulazione) Pezzopane.

* 1.026. (Nuova formulazione) Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

* 1.037. (Nuova formulazione) Ruffino.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Differimento di termini in materia di ri-compense al valor militare)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di termini per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: « 2 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 giugno 2022 »;

b) al comma 10-*ter* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità attuative per la concessione delle ricompense di cui al comma 10-*bis* sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri »;

c) al comma 10-*quinquies*, le parole: « il Ministero della difesa provvede » sono sostituite dalle seguenti: « la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa provvedono ».

2.03. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.

ART. 3

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di differimento degli ammortamenti, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo ».

* **3.165.** Dal Moro.

* **3.426.** Nevi, Spina, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

* **3.237.** Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

* **5.10.** Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Le disposizioni del comma 1-*bis* dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di utilizzo di avanzi di amministrazione per l'emergenza del COVID-19, si applicano anche per l'anno 2022, con riferimento al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021.

** **3.102.** Emanuela Rossini, Schullian, Plangger, Gebhard.

** **3.349.** Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

** **3.58.** Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassinini.

** **3.405.** Pella.

** **3.181.** Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

* **3.420.** Squeri, D'Attis, Calabria, Prestigiacomo, Paolo Russo, Torromino, Polidori.

* **3.177.** Patassini, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Paternoster.

* **3.73.** Moretto, Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico,

commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022.

**** 3.093.** *(Nuova formulazione)* De Carlo, Faro, Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Manzo, Misiti.

**** 3.064.** *(Nuova formulazione)* De Toma, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

**** 3.51.** *(Nuova formulazione)* Corda, Forciniti, Trano, Costanzo.

**** 3.034.** *(Nuova formulazione)* Frassini, Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

**** 3.013.** *(Nuova formulazione)* Del Barba, Marco Di Maio.

**** 3.071.** *(Nuova formulazione)* Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

**** 3.0125.** *(Nuova formulazione)* Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

3.0139. Pella, Milanato.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità)

1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

5.01. Tasso.

ART. 6.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di personale degli enti pubblici di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-quater, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente:

« 4-*quinqüies*. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine ».

4-*ter*. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, le parole: « 40 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello ».

6.28. Melicchio.

ART. 7.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto dell'enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, al medesimo Istituto è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.13. Adelizzi, Boccia, Ubaldo Pagano, Mollicone.

ART. 10.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 31 marzo 2022 » con le seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge del 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

10.77. (Nuova formulazione) Grippa, Scagliusi.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

* **10.38.** Paita, Del Barba, Marco Di Maio.

* **10.94.** Maccanti, Rixi, Capitanio, Dominina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

* **10.18.** Gariglio, Bruno Bossio, Casu, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge del 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31

dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

**** 10.131.** *(Nuova formulazione)* Rosso, Pella.

**** 10.103.** *(Nuova formulazione)* Maccanti, Donina, Rixi, Capitano, Fogliani, Furguele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

**** 10.47.** *(Nuova formulazione)* Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di formazione al salvamento, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ». Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato ad apportare al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel rispetto delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse al contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l'ottenimento del brevetto.

*** 10.11.** *(Nuova formulazione)* Bruno Bosio, De Filippo, Gariglio, Casu, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.

*** 10.132.** *(Nuova formulazione)* D'Attis, Pella, Sarro.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica)

1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 ».

10.022. Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 11.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: al 1° gennaio 2023;

al comma 2, capoverso 5.1, sostituire le parole: Entro trenta giorni con le seguenti: Entro novanta giorni;

al comma 3, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022.

*** 11.9.** *(Nuova formulazione)* Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Fraillis.

*** 11.67.** *(Nuova formulazione)* Viviani, Bubbisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

* **11.20.** (Nuova formulazione) Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.

* **11.111.** (Nuova formulazione) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

** **11.81.** (Nuova formulazione) Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

** **11.106.** (Nuova formulazione) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

** **11.11.** (Nuova formulazione) Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

** **11.5.** (Nuova formulazione) Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

** **11.71.** (Nuova formulazione) Donina, Rixi, Maccanti, Capitano, Fogliani, Furguele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pa-

tassini, Paternoster, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di mancata interoperabilità tra i sistemi informatici privati e il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo il termine di cui al primo periodo è differito al 30 aprile 2022 ».

* **11.8.** Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

* **11.109.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

* **11.84.** Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

* **11.70.** Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

* **11.23.** Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Dopo il comma 837 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo alle specie ittiche d'acqua dolce riconosciute come autoctone, è inserito il seguente:

« 837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020, pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 2020 ».

11.40. Rotta, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Loss, Lucchini, Vanessa Cattoi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: « 2023 » sono inserite le seguenti: « , e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001, ».

* **11.77.** (Nuova formulazione) Lucchini, Pattassini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

* **11.85.** (Nuova formulazione) Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

* **11.102.** (Nuova formulazione) Squeri, D'Attis, Calabria, Prestigiacomo, Paolo Russo, Torromino, Polidori.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021 e 2022 ».

** **11.58.** Cassese, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tri-

podì, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Manzo, Misiti.

** **11.101.** Squeri, Nevi, Spena, D'Attis, Calabria, Prestigiacomo, Paolo Russo, Torromino, Polidori.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è effettuata entro il 30 giugno 2022.

11.66. (Nuova formulazione) Davide Crippa, Sut.

ART. 12.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:

« 11-ter.1. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultano già concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni sono già stati sottoscritti nuovi contratti ».

2-ter. All'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: « qualsiasi » è sostituita dalle seguenti: « o senza ».

12.28. (Nuova formulazione) Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 14.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022;

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

14.12. Durigon, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Mollicone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

14.56. Siracusano, D'Ettore, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni dell'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento

all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

14.9. Lattanzio, Sensi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

14.7. Sensi, Mollicone, Bartolozzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « sessanta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « settantadue mesi ».

* **14.30.** Mollicone, Frassinetti, Trancasini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

* **14.34.** Magi.

* **14.22.** Fornaro, Fassina.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 23, commi 2, 4, 6 con le seguenti: all'articolo 23, commi 2, 6

conseguentemente

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

16.26. (Nuova formulazione) Costa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono prorogati al 31 dicembre 2022.

16.13. Verini, Giorgis, Bazoli, Morani, Bordo, Zan.

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole e proroga di relativi termini)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139:

1) le parole da: « chiunque » fino a: « è tenuto » sono sostituite dalle seguenti: « le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute »;

2) le parole: « supera le 5 » sono sostituite dalle seguenti: « è superiore a 30 »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati »;

b) al comma 140, le parole da: « , entro sette giorni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse »;

c) al comma 141, le parole: « con decreto » sono sostituite dalle seguenti: « con uno o più decreti » e le parole: « da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare entro il 30 aprile 2022 »;

d) il comma 142 è sostituito dal seguente:

« 142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma ».

18.17. (Nuova formulazione) Cillis, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Spina, Baroni, Bond, Caon, Dall'Osso, Nevi, Sandra Savino.

ART. 22.

Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022.

- * **22.2.** Raduzzi, Forciniti, Trano.
- * **22.4.** Billi, Di Muro, Morrone, Raffaelli, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

ART. 13.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 564 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « da trasferire, direttamente, su apposita contabilità speciale allo stesso intestata. »

- 13.5.** Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2023 ».

- * **3.144.** Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Albano, Bucalo, Deidda, Cavandoli.
- * **3.269.** Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Boldi, Gusmeroli, Cavandoli.
- * **3.374.** Lupi.
- * **3.439.** D'Attis, Squeri, Pella, Calabria, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, Prestigiacomo, Torromino, Porchietto, Polidori, Giacometto, Spena.

ART. 21.

Sopprimerlo.

- * **21.3.** Muroi, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
- * **21.20.** D'Attis, Elvira Savino, Giannone, Rospi.
- * **21.22.** Labriola.
- * **21.1.** De Giorgi.
- * **21.13.** Fregolent, Del Barba, Marco Di Maio.
- * **21.17.** Boccia, Braga, Ubaldo Pagano, Larra.
- * **21.12.** Vianello, Forciniti, Trano, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.
- * **21.2.** Ermellino.
- * **21.18.** Cassese, L'Abbate, Galizia, Alemanno, Donno, Brescia, De Lorenzis, Giuliano, Masi, Scagliusi, Ruggiero, Aresta, Lovecchio, Palmisano, Faro, Sut, Maraia, Orrico.

ART. 1.

All'articolo 1, il comma 11 è sostituito dai seguenti:

« 11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa presentazione di una apposita richiesta da avanzare ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, entro il 30 aprile 2022.

11-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, la proroga è soggetta al versamento di un contributo annuo

determinato entro il 31 luglio dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d’asta della banda 26 GHz di cui all’avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 dell’11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta, alla durata del diritto d’uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di pro-
roga.

11-ter. Le condizioni di utilizzo successive delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di garantire la Decisione della Commissione (EU) 2020/590, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico istituito dal Ministero dello Sviluppo economico con gli operatori beneficiari delle proroghe.

11-quater. Nelle more dell’implementazione dello standard Dvbt2, al fine di prendere in esame le problematiche di maggiore impatto sul territorio italiano derivanti dalla liberazione della banda 700 MHz, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un tavolo tecnico permanente al quale possono partecipare i soggetti coinvolti nel *refarming* delle frequenze, nonché i soggetti istituzionali competenti. Fermo restando il termine improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della banda 700 MHz, e i vincoli di coordinamento internazionale, nel caso di particolari criticità tecniche delle reti locali di primo livello su provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in casi eccezionali si potranno valutare modalità alternative di applicazione dei vincoli interni della pianificazione di cui alla delibera AGCOM 39/19/cons, comunque salvaguardando in ogni caso i diritti acquisiti dai soggetti interessati.

11-quinquies. Al fine di consentire il proseguimento dell’operatività della Task Force 5G di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministero dello Sviluppo economico è autorizzato nel limite massimo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 ad avvalersi di personale fino a cinque unità in posizione di comando

proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio in godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l’onere relativo al predetto trattamento economico. Della suddetta *task force* può essere chiamato a far parte anche personale dipendente di società e organismi *in house* ovvero di società partecipate dallo Stato previo rimborso alle stesse da parte del Ministero dei relativi costi.

11-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quinquies pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. ».

1.69. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Enrico Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Patassini, Paternoster.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. All’articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo le parole: « fino al 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2022 » e al secondo periodo le parole: « per il solo anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 ».

26-ter. All’articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

1.32. (Nuova formulazione) Bordo, De Luca.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-bis. Al fine di realizzare il piano di rientro dei disavanzi sanitari, di accelerare

le procedure per gli investimenti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie nell'ambito degli obiettivi e delle misure individuati dal decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, la regione Calabria, limitatamente alla durata del piano stesso, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di 11 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse finanziarie della medesima regione, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.

1.156. *(Nuova formulazione)* Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Gentile, D'Etto, Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Silvestri, Elisa Tripodi, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Manzo, Misiti.

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ridurre il precariato, la regione Calabria, per gli anni 2022-2023, può avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite di Azienda Calabria Lavoro con contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Le procedure selettive di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del bilancio della re-

gione Calabria, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.

1.157. *(Nuova formulazione)* Cannizzaro, Gentile, Torromino, Maria Tripodi.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

28-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: « permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

c) al comma 3, ultimo periodo, le parole: « permanere dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

28-ter. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

« 3. Sino alla adozione di una regolamentazione dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato ove siano conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di ricono-

scimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 148.

3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri ed ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le Istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 148. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego »

28-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 28-bis e 28-ter, pari a euro 168.025 per l'anno 2022 e a euro 224.033 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero,.

28-*quinquies*. L'articolo 3, comma 10-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è abrogato.

1.146. (Nuova formulazione) Sarro, Pella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)

1. Al fine di potenziare i servizi di salute mentale a beneficio di tutte le fasce d'età della popolazione e migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia da SARS-COV-2, e per potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e di rafforzare l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale e in particolare per il raggiungimento dei suddetti obiettivi:

a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;

b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psico-

logia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da *stress*.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 ammessi alla medesima legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegata alla presente legge.

3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le Regioni e le Province Autonome erogano, fino all'esaurimento delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Il contributo avrà un importo massimo di 600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce ISEE al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000,00 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le risorse individuate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome come indicato nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro, per l'anno 2022, e per quelli di cui al comma 3, pari ad ulteriori 10 milioni di euro, per l'anno 2022 si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è corrispondentemente incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultano corrispondentemente ridotte. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

* **1.019.** *(Nuova formulazione)* Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Calabria, Gentile, Milano, Giovanni Russo, Sarro, Tartaglione, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.

* **4.63.** *(Nuova formulazione)* Caiata, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

* **4.88.** *(Nuova formulazione)* Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

* **4.107.** *(Nuova formulazione)* D'Arrando, Di Lauro, Berti, Giordano, Corneli, Loreface, Faro, Brescia, Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, De Carlo, Dieni, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Manzo, Misiti.

* **15.01.** *(Nuova formulazione)* Sensi, Mardia, Quartapelle Procopio, Gribaudo, Pezzopane, Carnevali, Marco Di Maio, Vitiello, Boschi, Del Barba.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 settembre 2020, n. 120, dopo l'articolo 31, è inserito il seguente:

« Art. 31-bis.

(Proroga accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale)

1. In conseguenza dell'imponente adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto delle tempistiche necessarie all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e convenzioni di cui all'articolo 3, lettere *cccc*) e *dddd*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio" che siano attualmente in corso e che risultino esauriti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, su tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ».

1.030. *(Nuova formulazione)* D'Attis.

ART. 3.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 1012, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, le parole: « degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni 2022, 2023 e 2024 ». All'onere derivante dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui l'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

* **2.27.** *(Nuova formulazione)* Lovecchio, Faro.

* **3.128.** *(Nuova formulazione)* Fassina, Fornaro

* **3.464.** *(Nuova formulazione)* Pettarin.

* **3.218.** *(Nuova formulazione)* Lacarra.

* **3.184.** *(Nuova formulazione)* Badole, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini, Paternoster.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023.

** **3.050.** Navarra, Ubaldo Pagano.

** **3.0144.** Gagliardi.

** **3.199.** Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

** **3.230.** Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

** **3.456.** Pella, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiaco, Paolo Russo, Milano.

** **3.474.** D'Ettore.

ART. 4.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di termini per l'applicazione di norme di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2025 »;

b) al comma 2, le parole: « entro il 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno di ogni anno ».

* **4.74.** Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Cavandoli, Pella, Vanessa Cattoi, Colucci.

* **4.112.** Ianaro.

* **4.175.** Bologna.

* **4.93.** Magi.

* **4.14.** Raciti, Marco Di Maio.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 25, comma 4-novies, del decreto-legge 30 novembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al secondo periodo, le parole: « con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, » sono sostituite dalle seguenti: « con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022, ».

** **4.38.** Navarra.

** **4.41.** Stumpo, Fornaro.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parole: « Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 marzo 2023, ».

4.140. Stumpo, Fornaro, Fassina, Boldi, Cavandoli.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

« 2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024 ».

1-ter. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2023 ».

1-quater. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresì stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

5.51. (Nuova formulazione) Sacconi Jotti, Aprea, Mandelli.

Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

luglio 2021, n. 106, è sostituito dal seguente:

«9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso an-

nuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori ».

5.21. (Nuova formulazione) Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi, Gallo.

Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al capoverso 9-ter, le parole: « 15 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 marzo 2022 » e le parole: « 30 novembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2022 ».

5.52. (Nuova formulazione) Scanu.

3-bis. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023 i docenti di ruolo delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508, hanno titolo a chiedere la proroga a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

5.31. (Nuova formulazione) Mollicone, Frasinetti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Ciaburro.

ART. 8.

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

4-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: « a decorrere dal 14 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2024 ».

4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma *4-bis* è autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022 e di euro 1.520.000 per l'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

* **8.06.** (Nuova formulazione) Grippa, Ascari, Trano, Fiano.

* **8.15.** (Nuova formulazione) Bellachioma, Tateo, D'Eramo, Zennaro, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Patassini, Paternoster.

* **8.26.** (Nuova formulazione) Vacca, Ascari.

* **8.7.** (Nuova formulazione) D'Alessandro, Marco Di Maio, Del Barba.

* **8.50.** (Nuova formulazione) Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli, Delmastro Delle Vedove.

* **8.2.** (Nuova formulazione) Pezzopane, Fiano, Ceccanti, Ciampi, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti, Ubaldo Pagano, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.

* **8.59.** (Nuova formulazione) Pella.

ART. 9.

Al comma 3, lettera b), capoverso 10-ter, sostituire la parola: ammesse con la se-

guente: tenute e dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 38, comma *2-bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: « 500.000 euro per l'anno 2021 » sono inserite le seguenti: « e 2 milioni di euro per l'anno 2022 ». All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante riduzione per 2,9 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

* **9.74.** (Nuova formulazione) Fassina, Fornaro, De Lorenzo.

* **9.9.** (Nuova formulazione) Muroli.

* **9.47.** (Nuova formulazione) Trano, Costanzo.

* **9.127.** (Nuova formulazione) Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Lacarra.

ART. 10.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione del prolungamento dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *2-sexies*, alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 31 marzo 2022 »;

b) al comma 2-*sexies*, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché di quanto stabilito dall'articolo 16-*sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2021, n. 215, oltre che degli importi determinabili a seguito di accordi novativi di novazione oggettiva di obbligazioni, oneri, indennizzi, indennità o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti di locazione in corso nonché dei connessi accordi di manleva o d'indennizzo »;

c) al comma 2-*septies*: la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « quarantotto ».

* **10.126.** (Nuova formulazione) Pella, D'Atti, Prestigiacomo.

* **10.61.** (Nuova formulazione) Fassina.

All'articolo 10, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-*bis*. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « e di 4 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, »;

b) al terzo periodo le parole: « Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto » sono sostituite dalle seguenti: « Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti ».

3-*ter*. A decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28

gennaio 1994, n. 84, per finanziare, nel limite delle eventuali risorse complessivamente affluite sul fondo nazionale di cui al comma 3-*quater*, misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

3-*quater*. Le risorse economiche di cui al comma 3-*ter*, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono versate all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnate trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3-*quinquies*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le modalità attuative del comma 3-*ter*.

3-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis* pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

** **10.19.** (Nuova formulazione) Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Bruno Bossio, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

** **10.88.** (Nuova formulazione) Rixi, Maccanti, Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ra-

vetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pattassini, Paternoster.

**** 10.78.** (Nuova formulazione) Scagliusi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1, comma 338, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 » sono inserite le seguenti: « , a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 ».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.48. (Nuova formulazione) Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Lattanzio, Rossi, Nitti, Prestipino, Orfini, Ciampi.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazione dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, i commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater* sono sostituiti dai seguenti:

« *5-bis.* Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il fondo denominato

“Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto”, con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinati alla concessione in favore dei cittadini di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, di un “voucher patente autotrasporto”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2.500, a partire dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Il “voucher patente autotrasporto” può essere richiesto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma *5-bis*, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota del Fondo di cui al comma *5-bis*, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, è destinata alla realizzazione e implementazione della piattaforma telematica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma *5-bis*. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, di SOGEI S.p.a. e di CONSAP S.p.a., anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie conseguite in sede di realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo sono in ogni caso destinate all'erogazione del beneficio di cui al comma *5-bis*. ».

3-ter. L'articolo 15, comma *25-bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è soppresso.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

* **10.40.** *(Nuova formulazione)* Paita, Marco Di Maio, Del Barba.

* **10.76.** *(Nuova formulazione)* Grippa, Scagliusi.

* **10.90.** *(Nuova formulazione)* Maccanti, Rixi, Capitano, Donina, Fogliani, Furguele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pattassini, Paternoster.

* **10.20.** *(Nuova formulazione)* Gariglio, Bruno Bossio, Casu, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.

All'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021,

n. 215, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«*3-bis.* All'articolo 199, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi". La proroga di cui al primo periodo non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al precedente periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione delle stesse ».

3-ter. Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022, delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 spa ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato al trasferimento di una somma non superiore alla metà della quota massima prevista all'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 16 del 2020, comma 11, nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima legge n. 160 del 2019.

3-quater. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 21, inserire il seguente: «*21-bis.* Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia provvede a sottoscrivere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione, previo parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, apposito atto transattivo con il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l'esecuzione delle attività previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo transattivo di cui al presente comma è efficace dalla data della sua sottoscrizione, fermo restando la sottoposizione dello stesso al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti »;

b) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2022 »;

c) al comma 27-ter le parole: « al decreto di cui al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilità con gli ambiti di rilascio, » sono sostituite dalle seguenti: « degli eventuali allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-bis ».

**** 10.80.** (Nuova formulazione) Scagliusi.

**** 10.92.** (Nuova formulazione) Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furguele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pattassini, Paternoster.

**** 10.15.** (Nuova formulazione) Gariglio, Andrea Romano, Casu, Bruno Bossio, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.

ART. 11.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

11.56. (Nuova formulazione) Zolezzi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « per l'anno 2022 a favore dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 a favore dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ».

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

11.3. (Nuova formulazione) Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pelligani, Rotta.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Incremento fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatosi nella provincia di Mantova)

1. All'articolo 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « di 1 milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 2 milioni di euro ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.07. Colaninno, Del Barba, Marco Di Maio.

ART. 14.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogate fino al 31 dicembre 2025 ».

14.24. Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zichieri.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa)

1. Il termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di *Xylella fastidiosa* ai sensi della declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 maggio 2021, recante « Integrazione dei decreti 17 novembre 2020, concernenti la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 20 maggio 2021, è differito, in deroga alle disposizioni di cui

all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, al 30 aprile 2022.

18.07. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Proroga del credito d'imposta per i cuochi professionisti)

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117 le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 123 le parole: « dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », sono sostituite dalle seguenti: « dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ».

18.025. *(Nuova formulazione)* Spena, D'Attis, Paolo Russo, Calabria, Prestigiacomo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Pella.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Proroga in materia di apertura degli uffici dei casellari giudiziari in occasione delle operazioni preelettorali)

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021 n. 58, dopo le parole: « anno 2021 », ovunque ricorrono, inserire le seguenti: « e anno 2022 ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 37.030,31 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.031. (Nuova formulazione) Gregorio Fontana, Sarro, Pella, D'Ettore, Pettarin, Rizzone.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
« 5-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.

5-ter. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-bis.

5-quater. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali sono esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 »;

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. Un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'importo di cui al primo periodo

è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unità di coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato ai sensi del presente articolo, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo di cui al primo periodo è finanziato, anche in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

3.487. Bitonci, Pella, Ubaldo Pagano, Schullian, Trancassini, Del Barba, Pettarin, Fassina, Iezzi, Baldino, Ceccanti, Sarro, Gebhard, Prisco, Marco Di Maio, D'Ettore, Fornaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La certificazione di cui al comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'avvenuta realizzazione degli investimenti effettuati nell'anno 2021, di cui al comma 780 dell'articolo 1 della medesima legge n. 205 del 2017, è effettuata entro il 31 maggio 2022.

3.2. Bartolozzi, D'Ettore, Alaimo, Giarrizzo.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « 28 feb-

braio 2022 » sono sostituite dalle seguenti:
« 30 giugno 2022 ».

4.179. Le Relatrici

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: e di interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole.

18.30. Le Relatrici

ALLEGATO 3

**DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3431 Governo.****PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE ACCANTONATE, NON ACCOLTE
O RESPINTE**

ART. 1.

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

25-bis. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogato al 30 settembre, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. All'articolo 4-bis della citata legge n. 580 del 1993, il primo periodo del comma 2-bis è soppresso e dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. Con il decreto di cui al comma 2 è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 ».

25-ter. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno degli oneri derivanti dal comma 25-bis, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1.159. (Nuova formulazione) Prestigiacomò.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Le disposizioni del comma 5, primo periodo, si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

* **2.08.** (Nuova formulazione) D'Attis, Anna Lisa Baroni.

* **3.0102.** (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

ART. 4.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di contrastare efficacemente e contenere il diffondersi della variante Omicron del virus COVID-19, all'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma **8-bis**, pari a euro 3.678.770 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

4.166. (Nuova formulazione) Maria Tripodi, Silli, Perego Di Cremona.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Proroga del termine di validità delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie ad esaurimento)

1. All'articolo 2, comma **4-ter**, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: « 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza » sono sostituite dalle seguenti: « 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con una o più ordinanze sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo.

2. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2019/2020-2021/2022, è prorogato all'anno scolastico 2022/2023 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 ».

5.023. (Nuova formulazione) Aprea, Sacconi Jotti, Sarro, Pella..

ART. 10.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma **75-bis** è sostituito dal seguente:

« **75-bis.** A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024. »;

b) il comma **75-terdecies** è sostituito dal seguente:

« **75-terdecies.** I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;

b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi ».

* **10.84.** (Nuova formulazione) De Lorenzis.

* **10.137.** (Nuova formulazione) Rosso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) fermo stando la procedura ivi prevista, al comma 406 le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 »;

10.51. (Nuova formulazione) Fragomeli, Ciagà, Carnevali.

ART. 13.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario nominato per gli eventi sismici nell'isola di Ischia, esercita le funzioni previste dall'articolo 18, secondo comma, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, secondo comma, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui sopra, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della Struttura commissariale sisma 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

4-ter. Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni previste dall'articolo

12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto.

4-quater. All'articolo 24-bis, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: « all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 ».

4-quinquies. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono soppresse le parole da: « ma è comunque » fino a: « e ricostruzione ».

* **13.2.** (Nuova formulazione) Topo.

* **13.24.** (Nuova formulazione) Pentangelo, Sarro, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale sisma e rispetto dei termini di attuazione del PNRR)

1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi previsti dal Fondo complementare al PNRR nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario Straordinario del Governo, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo

2022 e fino ai 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo onnicomprensivo di euro 106.000 lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo di euro 720.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario, mediante ap-

posite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. ENVITALIA, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2022

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 il Commissario straordinario provvede con le risorse confluite sulla contabilità speciale allo stesso intestata ai sensi dell'articolo 43-*bis*, secondo comma, ultimo periodo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

13.010. *(Nuova formulazione)* Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta, Nardi, Casu.